

XVII legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 587**

Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione
europea - Legge di
delegazione europea 2013

maggio 2013
n. 15



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore
(...) tel. 06 6706_2451

Segreteria _2451
_2629
Fax 06 6706_3588

Ufficio ricerca e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Servizio affari internazionali

Consigliere anziano
Alessandra Lai tel. 06 6706_2969

Segreteria _3666
Fax 06 6706_4336

Ufficio ricerca e incarichi

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

Capo ufficio: R. D'Addio _2027

Ufficio dei rapporti con gli Organismi internazionali

Capo ufficio: A. Lai _2969

Ufficio per le relazioni interparlamentari

Capo ufficio: S. Filippone Thaulero _3652

Capo ufficio: D.A. Capuano _3477

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 587

Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione
europea - Legge di
delegazione europea 2013

maggio 2013

n. 15

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	19
Articolo 1, commi 1-3 <i>(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 1, comma 4 <i>(Copertura finanziaria delle norme delegate)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 2 <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 3 <i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 4 <i>(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 5 <i>(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 6 <i>(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 7 <i>(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e</i>	

<i>del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 8	
<i>(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 9	
<i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010)</i>	
Scheda di lettura.....	57
SINTESI DELLE DIRETTIVE	63
ALLEGATO A	65
• Direttiva 2009/156/CE (Condizioni di polizia sanitaria per i movimenti degli equidi) (Direttiva di codifica)	67
• Direttiva 2010/23/UE del Consiglio recante modifica della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di IVA, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.....	69
• Direttiva 2011/97/UE (Modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto)	71
ALLEGATO B	73
• Direttiva 2009/101/CE (Garanzie richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi) (versione codificata).....	75
• Direttiva 2009/102/CE (Diritto delle società (S.r.l. con un unico socio) (versione codificata).....	77
• Direttiva 2009/158/CE (Polizia sanitaria per le importazioni di pollame e uova da cova) (Direttiva di codifica)	79
• Direttiva 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia)	81
• Direttiva 2010/32/UE (In attuazione dell'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).....	87

• Direttiva 2010/63/UE (Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).....	89
• Direttiva 2010/64/UE (Diritto all'interpretazione e traduzione nei processi penali).....	93
• Direttiva 2010/75/UE (Emissioni industriali).....	95
• Direttiva 2011/16/UE (Cooperazione amministrativa nel settore fiscale).....	99
• Direttiva 2011/24/UE (Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera).....	103
• Direttiva 2011/36/UE (Tratta degli esseri umani).....	109
• Direttiva 2011/51/UE (Modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).....	113
• Direttiva 2011/61/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010).....	121
• Direttiva 2011/62/UE (Misure di contrasto all'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale) (Testo rilevante ai fini del SEE).....	123
• Direttiva 2011/65/UE (Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).....	125
• Direttiva 2011/70/EURATOM (Quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).....	127
• Direttiva 2011/76/UE (Tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci su strada per l'uso di talune infrastrutture).....	129
• Direttiva 2011/77/UE (Modifica della direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).....	131
• Direttiva 2011/82/UE (Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale).....	133
• Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.....	135
• Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.....	137
• Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.....	139

• Direttiva 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)).....	141
• Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.....	143
• Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).	145
• Direttiva 2011/98/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro)..	147
• Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo	149
• Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.....	151
• Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	153
• Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali	155
• Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.....	157
• Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	159
• Direttiva 2012/26/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza).....	161
• Direttiva 2012/27/UE (Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).....	163

• Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.....	165
• Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo	167
• Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, CHE istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).....	169
• Direttiva 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.....	171
• Direttiva 2013/1/UE (Direttiva 2013/1/UE del Consiglio del 20 dicembre 2012 recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini).....	173
ALLEGATO C	175
• Direttiva 2006/112/CE (Rettifica della direttiva 2006/112/CE: IVA (pubblicata nella GUUE L n. 74/3 del 19/3/2011).....	177
• Direttiva 2008/8/CE (Rettifica della Direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE (sistema comune dell'IVA) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni dei servizi).....	179
• Direttiva 2008/9/CE (Rettifica della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro)	181
• Direttiva 2009/162/UE (Rettifica della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)	183
• Direttiva 2010/45/UE (Rettifica della Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione)	185

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, commi 1-3

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

L'**articolo 1** reca (al **comma 1**) delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, i cui estremi sono riportati in due allegati.

Nell'allegato A, figurano 3 direttive; nell'allegato B, 39 direttive.

I principi e criteri direttivi della delega sono determinanti mediante rinvio alla legge n. 234 del 2012 (al suo [articolo 32](#), più puntualmente). Lo stesso dicasi per il termine di esercizio della delega (rinvio all'articolo 31 della citata legge n. 234). La legge 234 citata contiene norme generali per la partecipazione italiana all'Unione Europea (c.d. "legge-quadro comunitaria").

Articolo 1, comma 4

(Copertura finanziaria delle norme delegate)

Il **comma 4** dell'**articolo 1** concerne la copertura finanziaria delle norme delegate e stabilisce che per le spese necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive che non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, si potrà provvedere con il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'**articolo 2, comma 1**, conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili. La disposizione in esame riprende sostanzialmente quanto già disposto dalle corrispondenti previsioni delle precedenti leggi comunitarie.

La delega in questione viene conferita ai sensi dell'articolo 33 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"¹.

¹ La legge n. 234 del 2012 prevede lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che contiene le disposizioni di delega necessarie per il

L'articolo 33 della citata legge delega in particolare il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Tale delega è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano - oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge n. 234, che riprende sostanzialmente il corrispondente criterio di delega contenuto nelle precedenti leggi comunitarie nella formulazione da ultimo assunto dal medesimo - a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

Il comma 3 dell'articolo 33 richiamato infine dispone che gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)

L'**articolo 3** fissa alcuni principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE, contenuta altresì nell'allegato B al presente disegno di legge, che integra, tra le altre la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC - acronimo di *Integrated Pollution Prevention and Control* - in materia di emissioni industriali).

L'articolo in esame reca nelle **lettere dalla a) alla e)** del **comma unico** i principi e criteri direttivi della delega. Ai sensi della **lettera a)**, saranno riordinate le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MegaWatt.

La **lettera b)** prevede, per determinate categorie di installazioni, la determinazione di requisiti autorizzativi previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate.

Con la **lettera c)**, il Governo è impegnato a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi

ricepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che contiene disposizioni volte più in generale a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo.

valore di autorizzazione integrata ambientale. La **lettera d)** e la **lettera e)** dell'articolo 3 vertono sulle sanzioni in caso di violazioni e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse.

Articolo 4

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

L'articolo in commento pone, come specifico criterio direttivo della delega per il recepimento della direttiva n. 51 del 2011, la previsione (che quella direttiva prevede come meramente facoltativa per gli Stati membri) della revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, qualora vi sia stata revoca o cessazione della protezione internazionale (quando quest'ultima fosse stata titolo di conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo).

Articolo 5

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

L'**articolo 5** reca un criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Articolo 6

(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)

L'**articolo 6**, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di IVA.

Articolo 7

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)

L'**articolo 7** delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname.

A tal fine sono individuati al **comma 1** i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, concernenti l'individuazione di un'autorità competente per le verifiche, la determinazione dell'apparato sanzionatorio nonché l'individuazione delle forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali preposti all'attuazione del Regolamento comunitario. A tali criteri si aggiungono, ai sensi del **comma 2**, i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, in quanto compatibili.

Nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 3**, si precisa poi che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo previsto dallo stesso articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

L'articolo reca una delega ad adottare un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Il **comma 1** prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguamento al solo regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, tacendo delle modifiche. La **lettera a)** include in tale obbligo di adeguamento anche "gli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa". La **lettera b)** contempla l'unitarietà della disciplina risultante, mediante il

coordinamento delle norme legislative vigenti ed operando per garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa; quanto alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, prescritta dalla **lettera c)**, essa potrà avvenire solo nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea. La **lettera d)** proceduralizza il divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009. La **lettera e)** impone di attingere - nel prevedere misure sanzionatorie nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti - nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96. Il **comma 2** disciplina la possibilità di decreti correttivi o integrativi, mentre il **comma 3** dispone che, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, resta in vigore il decreto n. 96/2003 citato, in quanto compatibile con il Regolamento (CE) n. 428/2009, con particolare riguardo alle fattispecie sanzionatorie. Il **comma 4** prevede una doppia clausola di invarianza, sia finanziaria (dall'esercizio della delega non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) che generalmente amministrativa (si provvede all'adempimento dei nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).

Articolo 9

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010)

L'**articolo 9** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; a tal fine vengono individuati ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli dettati dall'articolo 1, comma 1, del testo in esame.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1-3

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Il presente disegno di legge traspone - ed aggiorna, considerate alcune direttive nel frattempo emanate dall'Unione europea - i due disegni di legge comunitaria 2011 e 2012 (presentati nel corso della XVI legislatura ma non giunti ad approvazione prima del suo spirare) entro la nuova cornice giuridica allestita dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (recante *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*).

Per effetto della legge n. 234, sono stati riformati (a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona) così la partecipazione del Parlamento italiano al procedimento legislativo europeo (la cd. fase ascendente di formazione del diritto europeo) come il recepimento di quel diritto entro l'ordinamento nazionale (cd. fase discendente).

Per quest'ultimo riguardo, quella che era la legge comunitaria annuale viene a 'sdoppiarsi'. E' previsto infatti un duplice strumento, onde dare adempimento agli obblighi derivanti per l'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.

Vi è, da un lato, la *legge di delegazione europea*, il cui oggetto esclusivo è il conferimento di deleghe per l'attuazione di atti normativi primari europei - o altre modalità per il loro recepimento (come il conferimento di autorizzazioni al Governo per il recepimento in via regolamentare e amministrativa; o l'individuazione dei principi fondamentali, nel rispetto dei quali le Regioni esercitino nelle materia di legislazione concorrente la propria competenza normativa, a fini di recepimento).

Vi è, dall'altro, la *legge europea*, la quale modifica o abroga le disposizioni statali vigenti, sì da dare attuazione agli obblighi europei (diversi dalla mera trasposizione nell'ordinamento interno di norme legislative europee).

Alla luce di tale premessa, si intende quale sia il contenuto normativo dell'**articolo 1**.

Esso reca (al **comma 1**) delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, i cui estremi sono riportati in due allegati.

Nell'allegato A, figurano 3 direttive; nell'allegato B, 39 direttive (la diversità tra gli allegati è data dall'iter parlamentare degli schemi di decreti legislativi di recepimento delle direttive elencati negli allegati medesimi: v. *infra*).

I principi e criteri direttivi della delega sono determinanti mediante rinvio alla legge n. 234 del 2012 (al suo [articolo 32](#), più puntualmente).

Tra questi criteri, vale ricordare quello dell'attuazione secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti, anche attraverso il riassetto normativo, senza che comunque gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea possano prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

E specifici criteri sono posti da quell'articolo della legge n. 234 circa l'introduzione di sanzioni amministrative e penali.

Anche il termine per l'esercizio della delega - il cui oggetto è l'attuazione, appunto, delle direttive individuate negli allegati - è determinato (dal **comma 2**) mediante rinvio all'[articolo 31](#) (comma 1) della citata legge n. 234 del 2012.

Ossia il termine di esercizio della delega è il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento, indicato in ciascuna delle direttive.

Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il termine è entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Il Governo può adottare (nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea) disposizioni integrative e correttive. Il termine è entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi cui le disposizioni correttive si riferiscano.

Il **comma 3** indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (sono tutti quelli relativi alle direttive dell'allegato B, più quelle dell'allegato A solo se sia previsto il ricorso a sanzioni penali).

Gli schemi dei decreti legislativi sono pertanto da trasmettere, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato, affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione dallo schema di atto, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Sugli schemi dei decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie (necessariamente corredati della relazione tecnica) è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate circa la copertura finanziaria, ritrasmette alle Camere i testi corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi, che devono essere espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari entro venti giorni.

Qualora il termine per l'espressione dei vari pareri parlamentari sopra ricordati scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Articolo 1, comma 4
(Copertura finanziaria delle norme delegate)

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla

relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 delle legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il **comma 4 dell'articolo 1** concerne la copertura finanziaria delle norme delegate e stabilisce che per le spese necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive che non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, si potrà provvedere con il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Più in dettaglio, il **comma 4** prevede che le spese derivanti dall'attuazione delle direttive, ove non contemplate dalle leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni interessate, possano essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse.

Per la relativa copertura (anche con riferimento alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione) si farà ricorso alle disponibilità sussistenti sul fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#)², ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Analoghe disposizioni sono contenute anche nelle più recenti leggi comunitarie.

Si ricorda altresì che la citata legge n. 183 del 1987 istituisce, tra gli organi del coordinamento delle politiche comunitarie, il Fondo di rotazione.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge, confluiscono nel fondo le somme erogate dalle istituzioni comunitarie, le somme individuate annualmente in sede di legge finanziaria (ora legge di stabilità) e altre somme determinate con la legge di bilancio (nonché altre somme specifiche). Le risorse presenti sul fondo vengono erogate, su richiesta e

² *Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.*

secondo limiti di quote determinate dal CIPE, alle amministrazioni pubbliche e ad altri operatori pubblici e privati per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria.

Il Fondo fornisce un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'**articolo 2, comma 1**, conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili. La disposizione in esame riprende sostanzialmente quanto già disposto dalle corrispondenti previsioni delle precedenti leggi comunitarie.

La delega in questione viene conferita ai sensi dell'articolo 33 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"³.

L'articolo 33 della citata legge delega in particolare il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Tale delega è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 234, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

³ La legge n. 234 del 2012 prevede lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che contiene disposizioni volte più in generale a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo.

Il comma 3 dell'articolo 33 richiamato infine dispone che gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione, della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti, amministrativi, è ancorata ai seguenti principi e criteri direttivi dettati dalla citata lett. d), che riprende sostanzialmente il corrispondente criterio di delega contenuto nelle precedenti leggi comunitarie nella formulazione da ultimo assunto dal medesimo:

- possibile introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, e specificamente introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate – in via alternativa o congiunta – con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo “interessi costituzionalmente protetti”. In particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; viceversa, si applicherà la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;
- irrogabilità, nelle ipotesi testé dette, in luogo dell'arresto e dell'ammenda delle sanzioni alternative di cui agli artt. 53 ss. del [D. Lgs. 274/2000](#), applicandosi la relativa competenza del giudice di pace; tali sanzioni sono quelle consistenti nell'obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore);
- introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o esponano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati;
- nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale in ragione delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza e del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole (o all'ente o alla persona nel cui interesse agisce);
 - possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, di sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione fino a sei mesi ovvero, nei casi più gravi, la privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale;

- possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsto dai decreti legislativi, fermi restando i limiti del terzo e del quarto comma dell'articolo 240 del codice penale e dall'articolo 20 della [legge n. 689 del 1981](#); entrambe le disposizioni richiamate fanno riferimento al divieto di procedere alla confisca se le cose interessate appartengono a persona estranea al reato (articolo 240 del codice penale) ovvero alla violazione amministrativa ([art. 20 della legge 689/1981](#));
- entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività;
riserva di determinazione regionale delle sanzioni amministrative, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della [Costituzione](#), ossia nelle materie rimesse alla potestà legislativa "residuale" delle regioni.

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni

maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

L'**articolo 3** fissa alcuni principi e criteri direttivi, oltre a quelli generali stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE⁴, contenuta nell'allegato B al presente disegno di legge, che integra, tra le altre la direttiva 2008/1/CE⁵ (c.d. direttiva IPPC - acronimo di *Integrated Pollution Prevention and Control* - in materia di emissioni industriali).

Il presente articolo riprende in gran parte il testo dell'articolo 9 del disegno di legge comunitaria 2011 (AS 3129) il quale, a sua volta, ricalcava quasi pedissequamente il testo dell'ex-articolo 35 del disegno di legge comunitaria 2010 (AC 4059), ivi inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati in Commissione, poi stralciato con deliberazione dell'Assemblea. Divenuto A.C. 4059-*decies* e assegnato alla 8^a Commissione, non è stato esaminato.

⁴ Dir. 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

⁵ Dir. 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CE direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

La direttiva 2010/75/UE di cui sopra opera, come accennato, una rifusione, con modifiche sostanziali, di sette direttive europee preesistenti riguardanti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente da attività industriali, sostituendole in via definitiva a partire dal 7 gennaio 2014 (tranne una, la 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione, cui la nuova direttiva subentrerà a inizio anno 2016). Si anticipa che una tra le direttive sostituite dalla 2010/75/UE, e precisamente la citata 2008/1/CE, è stata oggetto di contenzioso tra l'Italia e gli organismi comunitari, come si dirà tra breve.

Gli obiettivi dichiarati della direttiva 2010/75/UE, per la quale si veda anche la sintesi contenuta nella seconda parte del presente dossier, sono l'eliminazione o almeno la riduzione delle emissioni delle predette attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e l'impedimento della produzione di rifiuti, per proteggere l'ambiente nel suo complesso a livello locale (prescindendo dai riflessi sull'azione di contrasto del fenomeno del riscaldamento globale, prevedibilmente positivi). La norma si basa sul principio "chi inquina paga". Il campo di applicazione della direttiva in parola è quello delle attività industriali ad elevato potenziale inquinante, con particolare riferimento all'impiego di sostanze quali i composti di zolfo e di azoto, le particelle di polvere, amianto e metalli pesanti. I principali rami di attività interessati sono l'energia, la produzione e trasformazione dei metalli, i prodotti minerali, l'industria chimica, la gestione dei rifiuti, l'allevamento di animali. Sono tuttavia escluse dall'applicazione della direttiva 2010/75/UE le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi. La direttiva interviene già alla fonte delle emissioni, in quanto prevede numerosi obblighi tra cui quello di ottenere l'autorizzazione da parte delle autorità competenti anche per ogni installazione e ogni impianto di combustione, di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti.

Inoltre, sono previsti controlli e piani di ispezione. Secondo il considerando 46, comunque, l'obbligo di attuare la direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti, mentre l'obbligo di attuare le disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

L'articolo in esame reca nelle lettere dalla **a)** alla **e)** del **comma unico** i principi e criteri direttivi della delega. Ai sensi della lettera **a)**, saranno riordinate le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MegaWatt contenute nel decreto-legge n. 7 del 2002⁶.

⁶ D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, *Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 aprile 2002, n. 55.

La lettera *b)* prevede, per determinate categorie di installazioni, la determinazione di requisiti autorizzativi previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate.

Con la lettera *c)*, il Governo è impegnato a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale.

La lettera *d)* e la lettera *e)* dell'articolo 3 vertono sulle sanzioni in caso di violazioni e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse. Segnatamente, la lettera *e)* prefigura una revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio miranti a rendere più efficace la prevenzione, mentre la lettera *d)* dispone che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative siano utilizzati per scopi connessi all'attuazione della direttiva.

Venendo al contenzioso intorno alla direttiva 2008/1/CE cui si accennava in precedenza, il 31 marzo 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha giudicato l'Italia responsabile di non avere adottato entro il termine stabilito le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminassero gli impianti esistenti e controllassero la loro conformità ai requisiti imposti dalla normativa comunitaria.

La direttiva 2008/1/CE impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. Questa autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. Anche altri Paesi, oltre all'Italia, sono stati dichiarati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea inadempienti rispetto alla direttiva 2008/1/CE.

La Corte di Giustizia, contestualmente, rilevò che ad aprile 2009 molti degli impianti esistenti in funzione nel nostro Paese erano privi dell'autorizzazione richiesta dalla direttiva 2008/1/CE in quanto soltanto una parte delle autorizzazioni era stata riveduta e aggiornata, e che per oltre 600 impianti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni.

Si ricorda infine che per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2010/75/UE di cui al presente articolo il termine, ora superato, era fissato al 7 gennaio 2013.

E' previsto che le relative disposizioni si applichino a decorrere dalla medesima data. Gli Stati membri dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotteranno.

Articolo 4

(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

L'**articolo 4** detta uno specifico criterio di delega per dare attuazione all'articolo 9, comma 3-*bis* della direttiva 2003/109/CE, introdotto dalla direttiva 2011/51/UE.

Per meglio intendere tale intreccio di disposizioni comunitarie, vale ricordare come una specifica direttiva (appunto la [n. 109 del 2003](#)) fosse emanata in sede comunitaria, per disciplinare lo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione europea.

In sintesi, i cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano (purché dimostrino la disponibilità di stabili e regolari risorse economiche e siano coperti da adeguata assicurazione sanitaria) lo *status* di *soggiornante di lungo periodo*.

Tale *status* - il quale è permanente (salva la sua revoca o perdita, in date condizioni) - reca con sé alcuni diritti, circa la parità di trattamento nell'esercizio di un'attività lavorativa, la tutela contro l'allontanamento, il soggiorno negli altri Stati membri, il ricongiungimento con i familiari.

Una distinta direttiva, la [n. 83 del 2004](#), successivamente disciplinò la *protezione internazionale*, definendo gli *status* di rifugiato o di persona titolare di protezione sussidiaria, in cui quella si concreta.

Le due direttive ponevano ciascuna una disciplina, per così dire, a sé stante.

Seguì la direttiva [n. 51 del 2011](#), volta a raccordare le due discipline, o più esattamente, ad **estendere l'ambito di applicazione della prima direttiva (n. 109 del 2003, relativa al soggiorno di lungo periodo) ai destinatari della seconda direttiva (n. 83 del 2004, relativa alla protezione internazionale).**

Di questa direttiva n. 51 del 2011, una disposizione (recante novella alla direttiva n. 109 del 2003, introducendo nell'articolo 9 di questa il comma 3-*bis*) veniva a prevedere che - là dove lo *status* di soggiornante di lungo periodo fosse stato ottenuto, dal soggetto interessato, a titolo di protezione internazionale - gli Stati membri possano revocare lo *status* di soggiornante di lungo periodo, nel caso in cui la protezione internazionale (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria) sia revocata o sia cessata o ne sia rifiutato il rinnovo perché erroneamente conferita od ottenuta grazie a falsa documentazione.

L'articolo in commento dunque pone, come specifico criterio direttivo della delega per il recepimento della direttiva n. 51 del 2011, la previsione (che quella direttiva prevede come meramente facoltativa per gli Stati membri) della revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, qualora vi sia stata revoca o cessazione della protezione internazionale, quando quest'ultima fosse stata titolo di conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo.

Articolo 5

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente

criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'**articolo 5** reca un criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

La [direttiva 2011/85/UE](#) (inserita nell'Allegato B ed i cui contenuti sono approfonditi nella scheda *infra*) definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Si ricorda che la direttiva 2011/85/UE si inserisce in un pacchetto di sei provvedimenti legislativi comunitari (c.d. *Six pack*), volti all'istituzionalizzazione, a livello europeo, di un nuovo sistema di *governance* economica, il cui fulcro essenziale consiste nell'istituzione di un meccanismo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche comunitarie, nonché nella creazione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri, anche attraverso la fissazione di regole per l'adozione dei quadri di bilancio nazionali.

Talune disposizioni del *Six pack* sono state peraltro riprese anche nel nuovo "patto di bilancio" istituito con trattato intergovernativo, il "Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria" (cd. *Fiscal compact*), il cui testo è stato approvato dal Consiglio europeo straordinario del 30 gennaio 2012, e firmato il 2 marzo 2012. Il medesimo trattato è stato ratificato dall'Italia con la [legge 23 luglio 2012, n. 114](#)⁷.

⁷ *Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la*

Lo specifico criterio direttivo stabilito nell'articolo in commento (aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi di ordine generale recati dall'articolo 1, comma 1) consiste nel coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni recate:

- dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#) (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*);
- dalla [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) (*Legge di contabilità e finanza pubblica*).

Si ricorda che con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013, è stata data attuazione al principio del pareggio di bilancio ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla [legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1](#)⁸. Il sesto comma citato ha disposto infatti che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti con una apposita legge da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Quanto ai contenuti, la legge n. 243 del 2012:

- al Capo I (articoli 1 e 2) reca l'oggetto e le definizioni utilizzate nel testo;
- ai Capi II, III, IV e V (articoli da 3 a 13) reca l'attuazione del principio dell'equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico;
- al Capo VI (articoli 14 e 15) disciplina il contenuto della legge di bilancio;
- al Capo VII (articoli da 16 a 19) istituisce l'Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
- al Capo VIII (articoli 20 e 21) reca disposizioni finali concernenti le funzioni di controllo della Corte dei Conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, nonché disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina contabile.

Le disposizioni introdotte dalla legge n. 243 del 2012 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Capo IV (concernente l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui è prevista l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per quanto concerne la legge 31 dicembre 2009, n. 196, si ricorda in estrema sintesi che la nuova legge di contabilità e di finanza pubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 2011 e successivamente modificata dalla [legge 7 aprile 2011, n. 39](#)⁹, ha inteso razionalizzare e potenziare il complesso delle regole e delle procedure che presiedono il sistema delle decisioni di bilancio, aggiornandolo alla luce delle novità emerse in tema

Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.

⁸ [Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.](#)

⁹ *Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.*

di *governance* economica europea e del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali derivante dall'attuazione del federalismo fiscale.

Articolo 6

(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)

1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, elencate nell'allegato C alla presente legge, nonché dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto è conformata all'ordinamento dell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,

comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011;

b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico.

L'**articolo 6**, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di IVA.

Più in dettaglio, il **comma 1** - considerate le rettifiche alla [direttiva 2006/112/CE](#) e alle successive direttive di modifica della stessa¹⁰, nonché alla

¹⁰ Le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa sono elencate nell'allegato C del testo in esame. Si tratta in particolare:

- [Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](#), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- [Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008](#), che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

luce dell'emanazione del [regolamento di esecuzione \(CE\) n. 282/2011](#) del Consiglio, del 15 marzo 2011¹¹ - delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con cui conformare la vigente normativa in materia di IVA all'ordinamento dell'Unione europea. La delega deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame.

Si ricorda che il regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 si pone come obiettivo di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi membri, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un'applicazione uniforme dell'attuale sistema dell'IVA. La direttiva 2006/112/CE ha stabilito infatti norme in materia di IVA che, in alcuni casi, sono soggette a interpretazione da parte degli Stati membri.

Il regolamento n. 282/2011 - composto da 65 articoli (contro i 23 del precedente regolamento 1777/2005 "rifuso" i cui concetti sono stati quasi integralmente conservati) e 4 allegati - fornisce in particolare chiarimenti in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Le sue disposizioni hanno trovato attuazione a partire dal 1° luglio 2011.

La Relazione evidenzia come il regolamento n. 282/2011, di immediata applicazione nell'ordinamento senza necessità di recepimento, si inserisca in un contesto di crescente utilizzo dello strumento del regolamento UE nella materia dell'IVA nel perseguimento di una maggiore uniformità del sistema in tutta l'Unione europea¹²; ciò dovrebbe portare in futuro ad una maggiore regolazione di dettaglio, da parte dell'Unione europea, di taluni aspetti dell'amministrazione dell'imposta attualmente disciplinati, in maniera non sempre uniforme, dalle normative dei 27 Stati membri.

La delega in esame si renderebbe necessaria in quanto, con l'entrata in vigore del regolamento n. 282/2011, alcune disposizioni nazionali sarebbero divenute o inapplicabili (perché in contrasto con il regolamento) ovvero di difficile applicazione/interpretazione (poiché male si coordinerebbero con il medesimo).

- [Rettifica della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008](#), che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

- [Rettifica della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009](#), che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

- [Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010](#), recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

¹¹ Recante "*Disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto*".

¹² Al riguardo, si ricorda che nel paragrafo 5.2.1 del "[Libro verde sul futuro dell'IVA – Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente](#)" (COM (2010) 695 definitivo) si afferma che "il ricorso a direttive del Consiglio offre agli Stati membri una certa libertà per quanto riguarda il recepimento della normativa UE in materia di IVA nelle rispettive legislazioni nazionali, permettendo così di tener conto delle specificità degli ordinamenti giuridici. Il risultato, tuttavia, è spesso una mancanza di uniformità della normativa IVA tra i diversi Stati membri. Il ricorso a regolamenti, anziché a direttive, del Consiglio permetterebbe di conseguire una maggiore armonizzazione, consentendo in particolare all'UE di evitare la doppia imposizione o la non imposizione o di stabilire gli obblighi in materia di IVA a carico delle imprese non stabilite".

Il **comma 2** individua i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi. In particolare si prevede che questi siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di carattere generale individuati dall'articolo 1, comma 1, del testo in esame.

Tuttavia, limitatamente alle materie trattate dal citato regolamento n. 282/2011, per l'adozione dei decreti legislativi vengono individuati anche i seguenti principi e criteri direttivi:

- l'abrogazione delle disposizioni in materia di IVA incompatibili con quelle contenute nel regolamento (CE) n. 282/2011;
- la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa UE nelle materie trattate dallo stesso regolamento.

Il **comma 3** è diretto infine ad assicurare che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Sul punto, la Relazione tecnica evidenzia come la disposizione, essendo diretta ad eliminare o correggere norme non più operative a seguito dell'entrata in vigore del citato regolamento, non comporterebbe effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 7

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per l'importazione di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la

verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;

b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010;

c) istituzione di un registro degli operatori, così come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010;

d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle

informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

e) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento;

f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e

dell'efficacia delle attività di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7** delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname.

Il **comma 1** reca la delega ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, che ha istituito un sistema di licenze per l'importazione di legname nel territorio dell'Unione al fine di affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010 che, per le medesime finalità, stabilisce gli obblighi gravanti sulla prima commercializzazione nello stesso territorio della UE.

Il regolamento (CE) n.2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea, rappresenta la prima azione concreta dell'Unione per dare seguito all'impegno, sottoscritto a Johannesburg nel corso del *World Summit on Sustainable Development* tenutosi nel 2002, di arrestare l'attuale ritmo di perdita di risorse naturali e di diversità biologica. Esso prevede la firma di accordi bilaterali tra l'Unione europea e i singoli Paesi esportatori a seguito dei quali si introdurrà un sistema di licenze di esportazione tale da assicurare che il legno ottenuto legalmente, in conformità alla legislazione nazionale del Paese produttore, possa essere introdotto nell'Unione europea.

Il secondo Regolamento intervenuto sulla materia era il regolamento n. 1024 del 17 ottobre 2008 “recante modalità d'applicazione del Regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea”. Detto regolamento individua gli elementi base (formato, contenuti, criteri di accettazione e verifica) dei certificati FLEGT, ovvero del documento – emesso dalla competente autorità del paese produttore/esportatore - che dovrà accompagnare i materiali (di cui all'elenco incluso nell'allegato II o III del regolamento stesso) affinché ne sia autorizzata l'importazione nell'Unione Europea. Il terzo regolamento (UE) n. 995/2010 (*Timber Regulation*) stabilisce, poi, gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti derivati sul mercato interno dell'Unione.

Salvi questi ulteriori elementi normativi, nel senso previsto dall'articolo oggi proposto operava già l'articolo 16 della legge 25 febbraio 2008 n. 34, ma la delega allora concessa dal Parlamento non fu esercitata, mentre la normazione comunitaria sul punto, come s'è visto, proseguiva.

La relazione (all'articolo 14 del ddl A.S. n. 1448 della XV legislatura) sosteneva che questa fosse anche la strada per evitare ricorsi all'Organizzazione mondiale del commercio che prevede, invece, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo o barriera alla libera circolazione delle merci. La licenza FLEGT sarebbe un documento *standard*, verificabile, non falsificabile, che si riferisce a un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità preposta di un paese *partner*. Il sistema delle licenze deve garantire la legalità e la tracciabilità del legno e dei prodotti derivati iscritti nelle appendici del regolamento.

Già allora per il Governo l'approvazione del regolamento imponeva di affrontare tempestivamente alcuni impegni, vista l'importanza che hanno le importazioni di legno da Paesi terzi per l'industria trasformatrice italiana: la relazione governativa della disposizione in commento aggiunge, oggi, che il comparto dell'industria del legno in Italia - con un numero medio di addetti pari a circa 400.000 e un fatturato annuo di circa 34 miliardi di euro - rischia di essere nuovamente condizionato in termini negativi dalla mancata applicazione della legislazione comunitaria che prevede, in base ai regolamenti citati, una “rivoluzione epocale” in materia di commercializzazione di legno e prodotti derivati.

L'immediata attuazione di questi regolamenti, oltre che obbligatoria, per il Governo "risulta strategica al fine di non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia, importatore netto di legnami tropicali, e i paesi produttori di tali merci, per lo più africani ed asiatici": la relazione della XV legislatura annunciava che era "imminente l'avvio della fase operativa del regolamento, che potrebbe iniziare entro l'anno con il primo *Voluntary Partnership Agreement* che l'Unione europea firmerà con il Ghana", mentre oggi, a sette anni di distanza¹³, il Governo invoca "l'imminente avvio della fase operativa conseguente all'avvenuta definizione di ben 6 accordi tra l'UE e altrettanti

¹³ Al 2011 risultavano siglati VPA con il Ghana (20 novembre 2009), Camerun (6 maggio 2010) e Repubblica del Congo (17 maggio 2010); questi ultimi due casi erano autorizzati alla ratifica dal Parlamento europeo già il 19 gennaio 2011.

paesi tropicali, dai quali anche l'Italia importa legno e semilavorati" per evidenziare che la mancata attuazione del regolamento "rischia di paralizzare completamente il macrosistema legno nazionale, penalizzando in modo irreparabile sia gli addetti del settore industriale sia quelli della selvicoltura".

Il Governo evidenzia la necessità di interventi normativi di rango primario, pena la sostanziale inapplicabilità di quello che - pur essendo un regolamento dell'Unione, suscettibile quindi di immediata efficacia - richiede un quadro amministrativo e sanzionatorio interno ancora tutto da scrivere.

Per una più chiara comprensione si ricorda che le licenze/certificati FLEGT potranno essere emessi solo dalle autorità di quei paesi produttori che abbiano siglato i VPA (*Voluntary Partnership Agreements*) con l'Unione Europea nel momento in cui detti patti siano divenuti operativi mediante l'inserimento del Paese nell'elenco di cui all'Allegato I del Reg. 2173/2005. Pertanto, mentre il regolamento 1024 del 17/10/2008 è già in vigore, lo stesso potrà divenire effettivamente operativo in Italia solo dal momento in cui verrà data attuazione all'inserimento nell'Allegato I.

Ciò dovrebbe avvenire con l'esercizio di una nuova delega, nel quale il Governo dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame (in quanto compatibili, come precisato al **comma 2**), nonché ai seguenti principi direttivi:

- individuazione di una o più autorità nazionali designate¹⁴;
- determinazione di sanzioni dissuasive (commisurate al danno ambientale ed economico derivante dalla violazione, per la cui valutazione ci si riferirà al valore commerciale relativo al peso delle merci illegali, che saranno comunque confiscate), con destinazione dei proventi al miglioramento delle attività di controllo;
- istituzione di un registro obbligatorio degli operatori che consenta l'effettuazione di una corretta analisi del rischio di commercializzare legno illegale e la conseguente estrazione del campione di soggetti da controllare;
- assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria;
- determinare una tariffa sull'importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli.

Nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 3**, si precisa poi che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo previsto dallo stesso articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹⁴ A livello europeo l'Italia ha designato quale Autorità competente il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per l'effettuazione dei controlli previsti dai due citati regolamenti.

Articolo 8

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui al comma 1, dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione

e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;

d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto

applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo reca una delega ad adottare un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

A differenza dell'esercizio della delega contenuta all'articolo 12 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - che era volta a dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa) - in questo caso si versa in un ambito disciplinabile con regolamenti comunitari, poiché la materia dei materiali "duali" rifluisce nella competenza primaria (sul mercato unico e la concorrenza) degli organi dell'Unione, in virtù della lettera *b*) dell'articolo 346 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.

Il processo di europeizzazione risulta, per i materiali per la difesa, tuttora fortemente condizionato dall'art. 346 TFUE, che esclude esplicitamente questi materiali dal mercato interno; l'ultimo periodo della lettera *b*) della disposizione¹⁵, però, recepisce nella sostanza un'evoluzione fortemente sostenuta dalla Commissione¹⁶, secondo cui l'esclusione dalla disciplina europea della concorrenza è meno scontata nel settore dei "beni duali"¹⁷.

¹⁵ «Ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires»: cfr., per la sua portata, le dichiarazioni del competente ministro francese in Parlamento in sede di esame del disegno di legge di recepimento della direttiva 2009/43/CE (*Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3188. Rapport de M. Yves Fromion, au nom de la commission de la défense, n° 3311, p. 31, consultabile alla URL <http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r3311.pdf>*).

¹⁶ Una comunicazione della Commissione europea del dicembre 2006 è però intervenuta per interpretare l'articolo 296 del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che escludeva dalla disposizioni del mercato interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno degli Stati membri. La finalità della comunicazione è stata quella di circoscrivere l'applicazione dell'articolo 296, che, nella interpretazione estensiva invalsa nella prassi degli scorsi decenni, aveva praticamente escluso tutto il settore della difesa dalle regole del mercato unico europeo.

¹⁷ "Di fatto, le Forze Armate sono diventate il verificatore, il dimostratore "sul campo" della bontà del prodotto, oltre che veicolo di un possibile utilizzo, in campo civile, di materiale militare (secondo il principio del *dual use*): così si legge nell'intervento del segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, tenuto nel corso della conferenza sul tema "Competenza, cooperazione e

Nell'ambito di tale competenza, è stato emanato il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, al quale il comma 1 tende ad adeguare la normativa nazionale. Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, per i quali si intendono i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari¹⁸.

Il regolamento prescrive che i prodotti a duplice uso (compresi i *software* e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie ai servizi di intermediazione prestati da intermediari che risiedono o sono stabiliti nell'Unione. Il regolamento contiene criteri comuni da applicare nei procedimenti autorizzativi; regola forme di consultazione preventiva tra i Paesi membri con scambio informativo sui vari dinieghi di autorizzazione emessi; obbliga a munirsi di autorizzazione all'esportazione per tutti i materiali riportati nell'allegato I; disciplina differenti tipologie di autorizzazione di natura specifica individuale, globale individuale e generale nazionale e comunitaria; sottopone ad autorizzazione anche prodotti non inclusi nella lista comunitaria, quando ricorrano determinate circostanze.

Il regolamento sostituisce il precedente [regolamento comunitario n. 1334 del 22 giugno 2000](#) (cui dava attuazione il [decreto legislativo 9 aprile 2003](#), n. 96); in precedenza, operavano il [decreto legislativo n. 89 del 24 febbraio 1997](#), che aveva dato piena attuazione alla prima normativa comunitaria (il [regolamento CE n. 3381 del 19 dicembre 1994](#)), e la [legge n. 222 del 27 febbraio 1992](#), che ha costituito la prima disciplina organica del settore. In realtà, però, tale legge recava principi speculari a quelli posti, per i trasferimenti di materiali d'armamento, dalla legge n. 185 del 1990 (la cui revisione è tra l'altro oggetto della delega di cui al citato articolo 12 della legge n. 217 del 2011).

Anche a seguito del regolamento n. 428/2009, come per il suo diretto precedente, si pone l'esigenza di adeguamento dell'ordinamento nazionale, se non altro per apprestare adeguata tutela penale delle sue disposizioni con la previsione di tre principali tipologie di sanzioni (nella parte in cui divergono da quelle contenute nel precedente decreto del 2003). Va però notato che tale regolamento è stato emendato in virtù della recente emanazione del regolamento

condivisione: i punti decisivi del *Procurement*” svoltasi presso il Centro Alti Studi per la Difesa il 14 maggio 2010. Vi si aggiunge anche che nel "rapporto difesa-industria, non solo si condivide l'onere finanziario, ma si compartecipa anche alle eventuali *royalties*, nel caso sia possibile lo sfruttamento commerciale del brevetto" (testo consultato alla URL http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/Compiti_e_Activita/Interventi157/2010-05/Pagine/Competenza_cooperazione_e_co_1214Procurement.aspx).

¹⁸ La relazione governativa al disegno di legge ricorda, in proposito, che "il nostro Paese, così come gli altri Paesi aderenti ai cosiddetti "Regimi internazionali di controllo delle esportazioni" (Wassenaar Arrangement, Australia Group, Convenzione Internazionale per il bando delle Armi chimiche, Nuclear Suppliers Group e Missile Technology Control regime) sottopone ad un attento e capillare controllo le esportazioni di prodotti, tecnologie e software che possono avere un utilizzo proliferante".

(UE) n. 1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che non trova diretta menzione nella norma di delega e che, invece, soddisfa ulteriori esigenze presentatesi in sede applicativa.

Come segnalato nei considerando iniziali, appare "opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l'Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell'Unione, armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e le condizioni relative al loro uso tra gli esportatori dell'Unione e garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli della sicurezza nell'Unione"; ciò avviene anche creando "nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche", nonché attribuendo alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore "la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione alle condizioni stabilite dal regolamento".

Il **comma 1** prescrive che la delega sia esercitata a fine di adeguamento al solo regolamento (CE) n.428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, tacendo delle modifiche. Invero, la **lettera a)** include in tale obbligo di adeguamento anche "gli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa". Premesso che tale previsione non appare riferita al regolamento di modifica del 2011, in quanto produzione normativa di secondo grado degli organi dell'Unione stessa, sorge piuttosto il dubbio che ci si riferisca ai soli accordi di cui è parte l'Italia¹⁹ ovvero anche ad eventuali accordi di cui fosse parte l'Unione europea nel suo insieme: l'ultimo periodo della lettera b) dell'articolo 346 TFUE potrebbe comportare - per quei materiali "duali" - anche una "comunitarizzazione" dei relativi negoziati interstatali di riconoscimento reciproco, almeno laddove nel diritto comune è conferita una competenza primaria agli organi dell'Unione (es. articolo 118 TFUE)²⁰. In tal senso depone anche il citato regolamento (UE) n. 1232/2011 del

¹⁹ Nell'intervento citato del segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, il 14 maggio 2010, si legge che "nonostante i richiami formali ed informali degli organismi comunitari, nulla sarebbe cambiato se non fosse mutato radicalmente il quadro situazionale. L'aumento dei costi degli equipaggiamenti militari, dovuto all'utilizzo di nuove tecnologie, e gli ingenti investimenti necessari per la ricerca e sviluppo, insieme alla generale diminuzione dei fondi che gli stati europei - ma non solo europei - possono destinare alla Difesa, hanno portato ad un fiorire di iniziative bilaterali e multilaterali (...) in materia di accordi internazionali, l'Italia ha sottoscritto 81 memoranda e 25 accordi tecnici" (*ibidem*).

²⁰ Implicitamente lo si desume dall'articolo 9 della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità di accesso al servizio pubblico regolamentato, offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo, adottata dalla Commissione l'8 ottobre 2010 [COM(2010) 550 definitivo]: tale disposizione prevede che le autorizzazioni contemplate nel regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di "prodotti a duplice uso" - di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 - non sono sufficienti a consentire le esportazioni di attrezzature o di tecnologie relative all'utilizzo del PRS: fossero anche inclusi nei prodotti di cui all'allegato I del predetto regolamento, tali attrezzature o

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che all'articolo 25 bis (fatte salve le disposizioni in materia di accordi di mutua assistenza amministrativa o i protocolli in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi), prevede che il Consiglio possa autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei beni a duplice uso oggetto del presente regolamento e in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all'interno del territorio dell'Unione.

La **lettera b)** dei criteri di delega contempla l'unitarietà della disciplina risultante, mediante il coordinamento delle norme legislative vigenti ed operando per garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa; quanto alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, prescritta dalla **lettera c)**, essa potrà avvenire solo nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea (alla stessa stregua di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla [legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148](#)).

La **lettera d)** - procedimentalizzando il divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009²¹ - soddisfa un'esigenza che si poneva già per l'art. 14 del decreto n. 96/2003, nella parte in cui il divieto generale di prestazione di assistenza tecnica colpiva senza un dato formale di rango primario o sovraprimario²², dovendosi risalire in proposito ad atti secondari²³.

tecnologie possono essere esportate solo nel quadro degli accordi con i paesi terzi (quindi stipulati dall'Unione nel suo insieme) indicati all'articolo 2, paragrafo 7 della proposta, o a norma delle modalità di sistemazione e funzionamento delle stazioni di riferimento di cui all'articolo 10 della medesima.

²¹ Il quale costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.

²² In proposito, si noti che già dal decreto n. 96/2003 assumono rilievo diretto le risoluzioni di cui al capo VII della Carta delle Nazioni Unite, che escludono dall'ambito di operatività dell'autorizzazione (e quindi vietano) l'esportazione di prodotti se l'esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro (nel quale è stabilito) che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari: ciò vale nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio europeo, da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tra le altre fonti scritte, quelle europee erano solo apparentemente solide, provenendo da "posizioni comuni" assunte al di fuori dell'ambito comunitario stretto (secondo il regime "a tre pilastri" del trattato di Amsterdam): solo ora il quadro di riferimento istituzionale è cambiato, visto che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli embarghi sulle armi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione sono adottati mediante decisioni del Consiglio.

²³ Decreto del Ministero del commercio con l'estero [n. 313 del 14 luglio 1990](#), il cui art. 1 disponeva che "l'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con

La **lettera e)** impone di attingere - nel prevedere misure sanzionatorie nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti - nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.96.

Pertanto deve ritenersi che anche le condotte elusive delle nuove fattispecie autorizzatorie (ovvero quelle riformulate) saranno assistite da sanzioni penali che si muovono entro i seguenti intervalli edittali:

- operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false: reclusione da due a sei anni o multa da 25.000 a 250.000 euro;
- operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni: reclusione da due a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro;
- mancato adempimento all'obbligo informativo da parte dell'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'Allegato I: arresto fino a due anni;
- omissione della comunicazione delle variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, ovvero dell'indicazione sui documenti e registri commerciali degli elementi di legge, ovvero loro mancata conservazione: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro²⁴;
- assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi: reclusione da due a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro;
- l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui sopra e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso dal Consiglio europeo o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: reclusione fino a due anni o multa da 10.000 a 50.000 euro;
- trasmissione via internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono - senza preventiva autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo

provvedimenti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, può essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese. Possono essere altresì assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all'estero da parte di residenti in Italia”.

²⁴ Alla stessa sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta dell'Autorità competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso.

dichiarazioni o documentazioni false - di progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli Allegati I e IV del regolamento: reclusione fino a due anni o multa da 10.000 a 50.000 euro.

Si segnala che nel decreto n. 96/2003 non è soggetta a preventiva autorizzazione la sola pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto. Invece, nel regolamento n. 428/2009, al quale la presente norma intende adeguare la normativa nazionale, l'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Il **comma 2** disciplina la possibilità di decreti correttivi o integrativi, mentre il **comma 3** dispone che, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, resta in vigore il decreto n. 96/2003 citato, in quanto compatibile con il Regolamento (CE) n. 428/2009, con particolare riguardo alle fattispecie sanzionatorie.

Il **comma 4** prevede una doppia clausola di invarianza, sia finanziaria (dall'esercizio della delega non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) che amministrativa (si provvede all'adempimento dei nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente). Le amministrazioni interessate, in proposito, erano individuate dal decreto n. 96/2003 con:

- l'indicazione di un'autorità nazionale competente, incaricata e del controllo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso: essa è il Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, all'interno della IV divisione della direzione generale per la politica commerciale internazionale;
- la costituzione di un Comitato consultivo interministeriale, che esprime un parere su rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni, ovvero su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa; la specificità della potenzialità militare è riconosciuta nella presenza, nel Comitato, di un rappresentante del Ministero della difesa.

Articolo 9

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010)

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in altri

Stati comunitari ed extracomunitari e che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva;

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi anche al fine di garantire che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'attività di depositaria ai sensi della direttiva nonché in materia di responsabilità della depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;

e) modificare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di introdurre gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate ed emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento;

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extracomunitari;

h) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi;

i) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi;

l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di

investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali, al fine di garantire un appropriato livello di protezione dell'investitore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva;

m) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e il regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio, in modo da garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva;

o) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 9** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; a tal fine vengono individuati ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli dettati dall'articolo 1, comma 1, del testo in esame.

Si ricorda che con la [direttiva 2011/61/UE](#) (inserita nell'Allegato B e per i cui contenuti più in dettaglio si rinvia alla scheda *infra*) sono state inquadrare le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA); i fondi di investimento alternativi sono definiti come organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti d'investimento, che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori e che non sono soggetti alla direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), mentre il gestore è definito come la persona giuridica che esercita abitualmente l'attività di gestione di uno o più fondi di investimento alternativi. L'obiettivo della direttiva è individuato nella creazione di un mercato interno per tali gestori, stabilendo un quadro normativo armonizzato.

La direttiva prevede che gli Stati membri si conformino alla medesima entro il 22 luglio 2013, ponendo in vigore, a decorrere dalla stessa data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

Il **comma 1** dell'articolo in esame elenca i principi e criteri direttivi - ulteriori rispetto a quelli dettati dall'articolo 1, comma 1, del testo in esame - che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. Si tratta in larga parte di modifiche e integrazioni al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - c.d. TUF) in cui è contenuta la disciplina dei fondi di investimento.

Ai sensi della **lettera a)** del comma 1 il Governo dovrà apportare al TUF le modifiche e integrazioni necessarie per l'integrale recepimento della direttiva, prevedendo, altresì:

- il ricorso, ove opportuno, alla disciplina secondaria;
- l'attribuzione delle competenze e dei poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB).

Si ricorda al riguardo che gli articolo 5 e 6 del TUF attribuiscono alla Banca d'Italia e alla CONSOB la vigilanza sulle attività degli intermediari e la vigilanza regolamentare secondo i rispettivi ambiti di competenza.

In particolare l'articolo 5 citato, dopo aver stabilito gli obiettivi della vigilanza sulle attività degli intermediari (così individuati: la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitività del sistema finanziario; l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria), attribuisce alla Banca d'Italia la competenza per il perseguimento di tali obiettivi per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari; alla CONSOB è invece attribuita la

competenza per il perseguimento di detti obiettivi per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati.

La **lettera b)** prevede che siano apportate al TUF modifiche e integrazioni dirette a consentire che:

- una società di gestione del risparmio (SGR²⁵) possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi di comuni investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari;
- una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, comunitaria o extracomunitaria, possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia secondo quanto previsto dalla direttiva.

Ai sensi della **lettera c)** vanno apportate al TUF le necessarie modifiche per l'adeguamento alla disciplina comunitaria delle norme concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi.

Si prevede che tali modifiche debbano anche garantire:

- che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi;
- che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento fissate dal TUF.

La **lettera d)** prevede che siano apportate al TUF le opportune modifiche concernenti:

- l'attività di depositaria ai sensi della direttiva;
- la responsabilità della depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo.

Si ricorda al riguardo che la direttiva 2011/61/UE prevede che i gestori, per ogni fondo di investimento alternativo da loro gestito, devono nominare un depositario unico,

²⁵ Si ricorda che le **società di gestione del risparmio (SGR)** sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Si definiscono **società di gestione armonizzate** le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, autorizzate ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Le SGR, per poter svolgere il servizio di gestione collettiva e le altre attività dalle stesse esercitabili, devono essere **autorizzate** dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Le SGR autorizzate sono iscritte in un apposito **albo**, tenuto dalla Banca d'Italia.

che svolge principalmente la funzione di assicurare il monitoraggio dei flussi di cassa del fondo di investimento alternativo. Il depositario può essere costituito da:

- un ente creditizio costituito nell’UE conformemente alla direttiva relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;
- un’impresa di investimento costituita nell’UE, soggetta ai requisiti della direttiva sull’adeguatezza patrimoniale;
- un altro tipo di istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza costante.

La **lettera e)** prevede di modificare il TUF al fine di introdurre gli obblighi relativi all’acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate ed emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento; la **lettera f)** prevede invece di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 187-*octies* del TUF.

Si ricorda che l’articolo 187-*octies* citato, che individua i poteri della CONSOB, prevede, tra l’altro, che quest’ultima vigili sulla osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-*bis* del TUF, relativo all’abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE²⁶.

Ai sensi della **lettera g)** il TUF andrà modificato, se necessario, per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti; ai sensi della **lettera h)** si dovrà invece procedere alla ridefinizione della disciplina concernente l’offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi, siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi.

La **lettera i)** prevede l’attuazione delle misure di tutela dell’investitore con particolare riferimento alle informazioni per gli investitori; a tal fine viene prescritto l’adeguamento della disciplina dell’offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi.

La **lettera l)** concerne la commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, prevedendo che in tale ipotesi i fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali. Tale previsione è dettata - conformemente a quanto previsto dalla direttiva - a garanzia dell’investitore.

²⁶ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (*abusi di mercato*).

Ai sensi della **lettera m)** occorre prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, in linea con quelle già stabilite dal TUF in tema di disciplina degli intermediari; la **lettera n)** stabilisce invece che al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva si provveda anche alla ridefinizione:

- della disciplina degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR²⁷) diversi dai fondi comuni di investimento;
- del regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio.

La **lettera o)** prevede di apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per migliorare il coordinamento con le altre disposizioni vigenti; la **lettera p)**, infine, prescrive il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

Sul punto la relazione tecnica afferma che, quantunque la direttiva 2011/61/UE non investa direttamente le norme nazionali in materia fiscale, l'introduzione del suddetto criterio di delega consentirebbe di disciplinare specifici aspetti fiscali connessi ai fondi di investimento alternativi.

Il **comma 2** reca la clausola secondo cui dall'attuazione della norma in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti le autorità coinvolte sono tenute a provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

²⁷ Si ricorda che gli OICR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m) del TUF, sono i fondi comuni di investimento (istituiti e gestiti dalle SGR), e le società di investimento a capitale variabile (SICAV); a loro volta le SICAV sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

SINTESI DELLE DIRETTIVE

ALLEGATO A

DIRETTIVA 2009/156/CE (CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA PER I MOVIMENTI DEGLI EQUIDI) (DIRETTIVA DI CODIFICA)

La direttiva del 30 novembre 2009, n. 2009/156/CE, introdotta al Senato durante l'esame della legge Comunitaria 2010 e successivamente stralciata, riguarda le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. La direttiva, entrata in vigore il 12 agosto 2010, è composta di 24 articoli e sei allegati.

In particolare, la direttiva in esame codifica la direttiva 90/426/CEE, e, conseguentemente, costituisce un provvedimento che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione medesima, senza cambiarne la sostanza.

La materia in esame è stata disciplinata dalla citata direttiva 26 giugno 1990, n. 90/426/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243, e successivamente attuata dal regolamento comunitario del 6 giugno 2008 n. 504/2008, applicato a decorrere dal 1° luglio 2009.

L'articolo 22 della presente direttiva abroga la citata direttiva 90/426/CEE, modificata dagli atti elencati nell'allegato V, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva in esame e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

L'adozione della direttiva 2009/156 è volta ad aggiornare e razionalizzare la disciplina recata dalla direttiva 90/426/CEE, che ha subito nel tempo, diverse e sostanziali, modificazioni, al fine di stabilire norme comuni, in materia di polizia sanitaria, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore. In particolare, la direttiva in esame fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri (artt. 3-10) e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi (artt. 11-19), prevedendo inoltre una possibile regionalizzazione delle misure restrittive, per le importazioni da Paesi terzi (artt. 12, 13 e 14).

Dopo i primi due articoli, che contengono gli obiettivi e le definizioni, l'articolo 3 stabilisce che uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso un altro Stato membro, soltanto se soddisfatte determinate condizioni di polizia sanitaria, al fine di evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose (articoli 4 e 5), consentendo, tuttavia, specifiche deroghe.

L'articolo 7 prevede che il trasporto degli animali sia effettuato assicurando una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1/2005²⁸.

L'articolo 9 applica le norme della direttiva 90/425/CEE²⁹ segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

Gli articoli 8 e 16 prevedono che gli equidi siano scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale.

L'articolo 10 consente agli esperti veterinari della Commissione di procedere a controlli in loco.

L'articolo 12 autorizza l'importazione di equidi unicamente da un elenco di paesi terzi, la cui scelta deve rispettare criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente.

L'articolo 18 affida ad esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione controlli in loco, per verificare l'applicazione della presente direttiva.

Per quanto riguarda i sei allegati alla direttiva, l'Allegato I reca l'elenco delle malattie soggette a obbligo di denuncia, gli Allegati II e III presentano i modelli dell'attestato sanitario e del certificato medico che accompagnano i movimenti degli equidi. Infine, l'Allegato IV reca le procedure di diagnosi riguardante la peste equina.

²⁸ Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

²⁹ Direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

DIRETTIVA 2010/23/UE DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE DI IVA, PER QUANTO CONCERNE L'APPLICAZIONE FACOLTATIVA E TEMPORANEA DEL MECCANISMO DI INVERSIONE CONTABILE ALLA PRESTAZIONE DI DETERMINATI SERVIZI A RISCHIO DI FRODI

A norma della direttiva 2006/112/CE³⁰ i soggetti passivi che effettuano operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi sono tenuti a versare l'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di operazioni transfrontaliere e di alcuni settori nazionali ad alto rischio, come quello della costruzione o dei rifiuti, è previsto che l'obbligo di versare l'IVA spetti al destinatario della cessione dei beni o della prestazione dei servizi, con un' "inversione" del soggetto obbligato.

La direttiva in oggetto intende autorizzare gli Stati membri ad applicare, a titolo temporaneo, questo meccanismo di inversione al trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra (definite all'articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE).

L'obiettivo della direttiva è quello di combattere le gravi frodi ai danni dell'IVA nell'ambito di tali servizi, evitando di applicare un regime generale ma introducendo un meccanismo mirato che non influisca negativamente sui principi fondamentali del regime dell'IVA comunitaria.

La direttiva in oggetto introduce anche l'obbligo per gli Stati membri di presentare alla Commissione, entro giugno 2014, una relazione di valutazione sull'applicazione del meccanismo, e - ove opportuno - una relazione sui casi specifici di attività fraudolente individuati nel proprio territorio.

Il periodo di validità per l'applicazione di questo meccanismo è indicato al massimo fino al 30 giugno 2015, e comunque per un periodo minimo di due anni.

³⁰ La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è stata modificata dalle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE, 2009/162/UE e 2010/45/UE, che a loro volta hanno subito rettifiche lessicali. Per queste vedi l'allegato C alla legge di delegazione europea 2013.

DIRETTIVA 2011/97/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/31/CE PER QUANTO RIGUARDA I CRITERI SPECIFICI DI STOCCAGGIO DEL MERCURIO METALLICO CONSIDERATO RIFIUTO)

La direttiva 2011/97/UE del Consiglio del 5 dicembre 2011 è finalizzata alla modifica della direttiva 1999/31/CE afferente i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico già considerato rifiuto come disciplinato dalla normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

Con la direttiva in titolo, che prevede che gli Stati membri adeguino le tecniche di stoccaggio del mercurio metallico entro il 15 marzo 2013, l'Unione europea intende mettere in atto tutte le misure possibili per ridurre il rischio di esposizione al mercurio per gli esseri umani e per l'ambiente, attraverso l'indicazione di nuovi criteri conformi alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla [“Strategia comunitaria sul mercurio” del 28 gennaio 2005](#).

Si ricorda che con la Comunicazione del 28 gennaio 2005 l'Unione europea ha posto le basi di una strategia volta a ridurre il rischio di esposizione al mercurio basata su sei obiettivi: ridurre le emissioni di mercurio; diminuire la richiesta di mercurio; controllare lo stoccaggio di mercurio esistente; proteggere dall'esposizione al mercurio; migliorare le conoscenze in materia e cercare soluzioni adeguate; promuovere un'azione a livello internazionale.

In particolare, ai fini dello stoccaggio temporaneo per più di un anno di mercurio metallico, secondo la nuova direttiva, che va a modificare l'allegato I della direttiva 1999/31/CE, può essere ammesso a stoccaggio solo il mercurio metallico che risponda ad una serie di requisiti supplementari. In particolare, le condizioni di stoccaggio in superficie dovrebbero rispettare i principi della protezione del mercurio dall'acqua meteorica, dell'impermeabilità rispetto ai suoli e della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio, nonché della separazione dagli altri rifiuti.

Si ricorda che l'art. 3 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1102/2008 relativo, tra l'altro, allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, prevede, in deroga all'art. 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 1999/31/CE, che il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento, essere stoccato temporaneamente per più di un anno in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e attrezzati allo scopo o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche.

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, si applicano, inoltre, alcuni requisiti (indicati nelle modifiche all'allegato II) che

riguardano anche la composizione del mercurio e le caratteristiche dei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio.

In particolare:

- il contenuto di mercurio dovrà essere superiore al 99,9 % in peso e dovrà presentare assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile;
- i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico dovranno essere resistenti alla corrosione e agli urti, rispettare una serie di specifiche indicate nello stesso allegato II (composizione in acciaio al carbonio o in acciaio inossidabile, tenuta stagna per gas e liquidi, con pareti esterne resistenti alle condizioni di stoccaggio, prototipi dei serbatoi sottoposti positivamente alle prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri³¹) e, da ultimo, il livello di riempimento del serbatoio non dovrà superare l'80 per cento del volume, al fine di garantire che non occorranò perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura. Pertanto, saranno ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei richiamati requisiti.

Inoltre, ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano, attraverso la modifica dell'allegato III, una serie di norme relative al controllo, all'ispezione ed alla gestione delle emergenze, nonché alla conservazione dei registri.

Sostanzialmente con le modifiche introdotte, come si evince anche dal considerando n. 10 della direttiva, viene autorizzato lo stoccaggio temporaneo (superiore all'anno) per una durata massima di cinque anni, periodo di tempo in cui potranno essere condotti studi e valutazioni per definire requisiti validi per un eventuale deposito permanente.

³¹ Per i contenuti, si veda http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/Rev4/ManRev4-files_e.html.

ALLEGATO B

DIRETTIVA 2009/101/CE (GARANZIE RICHIESTE, NEGLI STATI MEMBRI, ALLE SOCIETÀ A MENTE DELL'ARTICOLO 48, SECONDO COMMA, DEL TRATTATO PER PROTEGGERE GLI INTERESSI DEI SOCI E DEI TERZI) (VERSIONE CODIFICATA)

La direttiva 2009/101/CE abroga la direttiva 68/151/CEE del Consiglio codificando la materia da essa trattata in ordine alle garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. La direttiva, in particolare, è volta al coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti le società in merito a:

- la pubblicità degli atti e dei dati più rilevanti;
- la validità degli obblighi della società;
- le ipotesi di nullità della società.

Per quanto concerne il profilo della pubblicità, la direttiva prescrive che le società debbano rendere pubblici determinati atti e indicazioni, vertenti in particolare su: l'atto costitutivo e lo statuto e le loro modifiche; la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che hanno il potere di rappresentare la società in giudizio e che partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società; l'importo del capitale sottoscritto; il trasferimento della sede sociale; lo scioglimento della società; la liquidazione della società. Tali elementi sono registrati in un fascicolo costituito presso un registro centrale o presso un registro di commercio o un registro delle imprese. Tale dossier può essere disponibile in formato elettronico o su supporto cartaceo.

Sotto il profilo della validità degli obblighi della società si prevede che qualora una società in formazione compia degli atti prima di acquistare la personalità giuridica, la responsabilità di tali atti grava sulle persone che li hanno compiuti e non sulla società stessa. Quando la società acquisisce la personalità giuridica gli atti compiuti dai suoi organi, ciò costituisce obbligo nei confronti dei terzi, anche qualora i predetti atti oltrepassino i limiti dell'oggetto sociale, a meno che essi eccedano i poteri conferiti ai predetti organi. Anche in caso di adempimento delle formalità di pubblicità relative ai soggetti dotati del potere di obbligare la società, le irregolarità riguardanti la nomina di tali persone non sono opponibili ai terzi. La società potrà far valere tale pubblicità esclusivamente fornendo la prova che i terzi erano a conoscenza di tali irregolarità.

La nullità di una società può essere dichiarata unicamente nei casi indicati, vale a dire:

- mancanza dell'atto costitutivo;
- carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società;

- mancanza di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
- inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;
- incapacità di tutti i soci fondatori;
- numero dei soci fondatori inferiore a due.

Dopo il riconoscimento ufficiale della nullità, la società è liquidata. Tuttavia, i possessori di quote o di azioni devono versare il capitale sottoscritto o non versato nei confronti dei creditori.

La direttiva non prevede un termine di recepimento. In tali casi, l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge comunitaria in esame, fissa il termine di recepimento in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 24 febbraio 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva riguardante l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (COM(2011)79). La proposta, che modifica tra l'altro la direttiva 2009/101/CE, è intesa a facilitare l'accesso alle informazioni ufficiali sulle imprese che operano in un contesto transfrontaliero attraverso l'interconnessione elettronica dei registri. Tale iniziativa è destinata ad integrare il portale europeo sulla giustizia elettronica che costituirà il principale punto di accesso alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giuridico-amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti all'interno dell'Unione europea.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, è stata approvata dal Parlamento europeo in prima lettura il 14 febbraio 2012.

DIRETTIVA 2009/102/CE (DIRITTO DELLE SOCIETÀ (S.R.L. CON UN UNICO SOCIO) (VERSIONE CODIFICATA)

La direttiva 2009/102/CE abroga la dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio codificando, in materia di diritto delle società, le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata con un unico socio. Come emerge dai *considerando* della direttiva, l'obiettivo della direttiva è di coordinare, al fine di rendere equivalenti in tutta la Comunità, alcune garanzie che sono richieste negli Stati membri, al fine di proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

Una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in capo a un unico socio (società unipersonale). In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, agli Stati membri è attribuita la facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni qualora:

- a) una persona fisica sia il socio unico di più società;
- b) il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

L'obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità esistenti in talune legislazioni nazionali.

Gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico. Gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto.

La riunione di tutte le quote in capo a un unico socio e l'identità del socio unico devono essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico. È necessario che tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci rivestano la forma scritta. Anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata devono essere redatti per iscritto, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali.

La direttiva non prevede un termine di recepimento. In tali casi, l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge in esame, fissa il termine di recepimento in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

DIRETTIVA 2009/158/CE (POLIZIA SANITARIA PER LE IMPORTAZIONI DI POLLAME E UOVA DA COVA) (DIRETTIVA DI CODIFICA)

La direttiva 2009/158/CE, composta da tre Capi, 38 articoli e sette Allegati, provvede alla codificazione della direttiva 90/539/CE³² del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, che ha subito numerose e sostanziali modificazioni al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La direttiva in esame è entrata in vigore l'11 gennaio 2010.

L'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrando nel quadro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore. Ulteriore finalità nel predisporre una normativa comune applicabile anche alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari.

La direttiva in esame stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso la predisposizione di controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. La facoltà di riconoscere e contrassegnare da un numero distintivo e riconoscibile gli stabilimenti che soddisfano le norme tecniche della presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro corretta applicazione è lasciata alle autorità competenti degli Stati membri. Ogni Stato deve redigere e tenere aggiornato un elenco di tali enti riconosciuti e dei loro numeri di registrazione al fine di metterlo a disposizione degli altri Stati e del pubblico. La Commissione si riserva comunque la possibilità di controlli in collaborazione con le competenti autorità statali.

Requisiti di polizia sanitaria sono previsti nello specifico anche per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose, nonché vengono fissate delle norme anche per il trasporto. A tal proposito possono essere oggetto di scambio solo i volatili e le uova da cova accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare i prodotti fino al luogo di destinazione

Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie per la definizione di un regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali,

³² Direttiva recepita con D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587.

l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la normativa sanitaria vigente, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. Anche i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un determinato modello come garanzia di applicazione e di adeguamento alla normativa comunitaria. Al fine di porre gli Stati membri nelle condizioni di tutelare la salute degli uomini e degli animali, la direttiva consente di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità.

Al fine di garantire l'attualità della disciplina, la direttiva obbliga gli Stati destinatari ad un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame in linea con la costante evoluzione delle tecniche avicole.

Essendo una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI), non è previsto un termine di recepimento espresso.

Da ultimo si ricorda che, con la decisione della Commissione del 1 aprile 2011, sono stati modificati gli allegati da II a IV della direttiva in esame.

DIRETTIVA 2010/31/UE (PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA)

La presente direttiva, già contenuta nell'Allegato A del disegno di legge originario, è volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari³³, ai fini della riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). La loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi "20-20-20" in materia di efficienza energetica.

Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE – che è stata modificata più volte e che necessita di ulteriori modifiche sostanziali (*considerando* 1) - riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 9 luglio 2012.

Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che dovrà tener conto di determinati aspetti (cfr. All. I), tra cui:

- le caratteristiche termiche dell'edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo ecc.);
- l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- gli impianti di condizionamento d'aria;
- l'impianto di illuminazione incorporato;
- le condizioni climatiche interne.

Va anche tenuto conto di altri aspetti come le condizioni locali di esposizione al sole, l'illuminazione naturale, i sistemi di cogenerazione dell'elettricità e gli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo. Inoltre, il calcolo della prestazione energetica deve essere differenziato a seconda della categoria di edificio (abitazioni monofamiliari, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali).

³³ Ai sensi della definizione recata dall'articolo 2, per "prestazione energetica di un edificio" dovrà intendersi la "quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione".

Requisiti minimi

Compete agli Stati membri fissare, in conformità alla citata metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici o unità immobiliari, in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica dovranno essere rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.

Gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica di tale involucro (gli infissi, ad esempio) devono anch'essi rispettare i requisiti minimi in materia di prestazione energetica quando sono rinnovati o sostituiti, in modo da raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

Nel fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Gli Stati possono escludere dall'applicazione dei requisiti minimi:

- gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici);
- gli edifici adibiti a luoghi di culto;
- i fabbricati temporanei;
- gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati per un periodo limitato dell'anno (meno di 4 mesi);
- i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m².

Entro il 30 giugno 2011 la Commissione europea provvede a stabilire un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. Il quadro metodologico distinguerà tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse tipologie edilizie. Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali avvalendosi del quadro comparativo e di altri parametri - condizioni climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche - e compareranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. Se i requisiti minimi vigenti risulteranno sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione e ridurre il divario.

Sarà cura degli Stati membri adottare le misure necessarie affinché gli edifici nuovi rispettino i requisiti, garantendo che prima dell'inizio dei lavori di costruzione sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza basati su: fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.

Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.

In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d'aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i requisiti in materia di prestazione energetica.

In caso di costruzione o rinnovamento di un edificio, la direttiva in esame incoraggia fortemente l'introduzione di sistemi intelligenti per la misurazione del consumo energetico, conformemente alla direttiva relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 2009/72/CE.

Si ricorda che tale direttiva è stata recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93³⁴.

Edifici a energia quasi zero

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

La Commissione promuove l'incremento degli edifici di questo tipo tramite l'attuazione di piani nazionali, elaborati dagli Stati membri, che comprendono i seguenti elementi:

- l'indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di edifici a energia quasi zero;
- gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015;
- informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Alla Commissione compete la valutazione dei piani nazionali entro il 31 dicembre 2012 (e successivamente ogni 3 anni) e la pubblicazione di una relazione sui progressi realizzati.

Incentivi finanziari e barriere di mercato

La direttiva sottolinea l'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. Pertanto gli Stati membri

³⁴ Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

devono adottare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali ed entro il 30 giugno 2011 devono redigere un elenco degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti - compresi quelli finanziari - che promuovono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.

La Commissione valuta l'efficacia delle misure esistenti o proposte. Sulla base della valutazione essa può fornire consulenza o raccomandazioni e su richiesta anche assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario.

Attestati di prestazione energetica

Gli Stati membri adottano un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato può comprendere informazioni sul consumo energetico degli edifici, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.

In caso di vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica va riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

In caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, l'attestato va mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.

Per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e per gli edifici con una superficie totale di oltre 500 m² abitualmente frequentati dal pubblico, l'attestato di prestazione energetica va affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico (il 9 luglio 2015 la soglia sarà abbassata a 250 m²).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici (artt. 11-15).

La direttiva in esame abroga la direttiva 2002/91/CE con effetto dal 1° febbraio 2012.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 9 luglio 2012, mentre il termine di applicazione delle relative disposizioni è fissato al 9 gennaio 2013. In relazione al termine di applicazione sono previste alcune eccezioni: al 9 luglio 2013 è fissato il termine per l'applicazione agli edifici che non sono pubblici delle norme sui requisiti minimi, sul calcolo dei livelli ottimali e sull'ispezione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento d'aria; al 31 dicembre 2015 è fissato il termine per l'applicazione delle norme sul rilascio dell'attestato di prestazione energetica in riferimento a singole unità immobiliari in locazione.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 22 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)370) in materia di efficienza energetica nella quale si propone che gli Stati membri, tenendo conto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla direttiva 2010/31/UE garantiscano ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici, a partire dal 2014.

Procedure di contenzioso

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato complementare (procedura di infrazione n. 2006/2378) contestandole la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici entro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009.

Si ricorda che la direttiva 2010/31/UE provvede alla rifusione della sopracitata direttiva 2002/91/CE con il regolamento CE n. 1137/2008, facendo salvi gli obblighi degli Stati membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91/CE.

In particolare, la Commissione contesta all'Italia di non aver soddisfatto nel proprio ordinamento quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva - concernente l'obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile - né l'obbligo di garantire l'indipendenza degli esperti certificatori (art. 10). Inoltre, nell'avviso della Commissione, l'Italia non avrebbe finora adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria la cui potenza nominale sia superiore a 12 kW per valutarne il rendimento, previsto dall'articolo 9 della medesima direttiva.

DIRETTIVA 2010/32/UE (IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, CONCLUSO DA HOSPEEM E FSESP, IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE FERITE DA TAGLIO O DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO)

La direttiva 2010/32/UE del 10 maggio 2010 attua l'accordo quadro firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM³⁵ e FSESP³⁶, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

L'obiettivo della direttiva è di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

In particolare, l'Accordo allegato alla direttiva prevede a tal fine le seguenti misure preventive e di protezione:

- definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati;
- prevenzione del rischio di infezione grazie all'applicazione di sistemi di lavoro sicuri;
- messa in atto di procedure efficaci di eliminazione dei rifiuti e installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale d'iniezione usa e getta;
- divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi;
- utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- vaccinazione;
- informazione e formazione.

L'articolo 2 prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva in esame.

L'articolo 3 indica come limite temporale per il recepimento l'11 maggio 2013; termine entro il quale gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo.

³⁵ Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario.

³⁶ Federazione sindacale europea dei servizi pubblici.

DIRETTIVA 2010/63/UE (PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI)

La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, composta da sei Capi, 66 articoli, e otto Allegati, è entrata in vigore il 9 novembre 2010, al fine migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche, rafforzando le norme minime per la loro tutela, in linea con i più recenti sviluppi scientifici.

La direttiva in esame abroga - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - la direttiva 86/609/CEE.

Di seguito, sono descritte le norme principali presenti nella direttiva.

Nel Capo I (articolo 1-6), riguardante le disposizioni generali, l'articolo 1 stabilisce, in particolare, la sostituzione e la riduzione dell'uso di animali e la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che ne prevedono l'uso. La normativa si applica ai seguenti animali: a) vertebrati vivi non umani; b) cefalopodi vivi³⁷, escludendo dall'applicazione della disciplina determinate pratiche, veterinarie ed effettuate negli allevamenti³⁸. L'articolo 2 consente di mantenere nella disciplina nazionale misure nazionali più rigorose, informandone la Commissione prima del 1° gennaio 2013; tuttavia, lo Stato in questione, non può vietare/ostacolare la fornitura, l'uso di animali allevati/tenuti o l'immissione sul mercato di prodotti derivanti da un altro Stato membro che agisce in conformità della presente direttiva. L'articolo 4 stabilisce il principio della sostituzione della procedura di sperimentazione sugli animali, della riduzione del loro uso e del perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure³⁹. L'articolo 5 reca le finalità delle procedure:

- a) la ricerca di base;

³⁷ Seppie, calamari, totani, polpi e i moscardini.

³⁸ E' fatta salva dall'applicazione delle norme in esame, la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, *concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici*, oggetto di rifusione ad opera del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

³⁹ L'articolo 13 della direttiva in esame riguarda la scelta dei metodi:

- a) usano il minor numero possibile di animali;
- b) prevedono l'utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o danno prolungato;
- c) causano il meno possibile di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo punti finali più precoci e più umanitari. Laddove la morte come punto finale è inevitabile, la procedura è concepita in modo tale da:

- a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; e
- b) ridurre al minimo possibile la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.

- b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
- i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
 - ii) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure
 - iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici;
- c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
- d) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
- e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
- f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
- g) le indagini medico-legali.

Infine, l'articolo 6 disciplina i metodi di soppressione, elencati nell'allegato IV, assicurando che gli animali siano soppressi negli stabilimenti di un allevatore, fornitore o utilizzatore, da personale competente.

Il Capo II (articoli 7-11) reca disposizioni sull'uso di taluni animali nelle procedure. L'articolo 8 restringe l'uso dei Primati non umani a procedure adottate per determinati scopi previsti, o quando è impossibile raggiungere lo scopo della procedura, utilizzando specie diverse dai primati non umani. Le scimmie antropomorfe non sono utilizzate nelle procedure, ad eccezione dei casi riguardanti la preservazione della specie, o in relazione alla comparsa improvvisa nell'uomo di un'affezione debilitante o potenzialmente letale⁴⁰.

Il Capo III disciplina le procedure (articoli 12-19). L'articolo 12 prevede che le procedure possono essere effettuate unicamente nel progetto. L'articolo 15 reca la classificazione della gravità delle procedure, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VIII. L'articolo 14 disciplina l'uso dell'anestesia nelle procedure, prevedendo, salvo determinati casi, l'anestesia totale o locale o altro metodo. L'articolo 13 stabilisce che nelle procedure occorre evitare la morte, preferendo punti finali più precoci e più umanitari, e comportando, come conseguenza, la morte del minor numero possibile di animali, la riduzione al minimo possibile della durata e dell'intensità della sofferenza dell'animale, e garantendo, per quanto possibile, una morte senza dolore. L'articolo 16 prevede il riutilizzo di un animale, come mezzo per ridurre l'uso di animali da laboratorio, e la sua regolamentazione, per una nuova procedura, considerando la gravità delle procedure combinate, la salute dell'animale e il parere del veterinario. L'articolo 17 disciplina la fine della procedura. Conclusa una

⁴⁰ Clausola di salvaguardia di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

procedura, il veterinario o una persona competente decide se l'animale può essere mantenuto in vita. Gli animali tenuti in vita ricevono cure adeguate e una sistemazione adeguata⁴¹.

Il Capo IV disciplina la materia dell'autorizzazione (articoli 20-45), stabilendo i requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori (Sezione 1 – articoli 20-33), le ispezioni (Sezione 2 – articoli 34-35) e i requisiti relativi ai progetti (Sezione 3 – articoli 36-45). L'articolo 20 prevede che gli allevatori, fornitori ed utilizzatori devono essere autorizzati e registrati presso l'autorità competente. L'articolo 22 stabilisce che tutti gli stabilimenti autorizzati devono disporre di impianti e attrezzature adeguati. L'articolo 32 indica che cani, gatti e primati non umani, sono contrassegnati, con un marchio permanente di identificazione individuale. L'articolo 30 stabilisce che gli animali introdotti sono segnati in registri, contenenti specifiche informazioni (quantità, origine, date, allevamenti, decessi) e tenuti per un minimo di cinque anni. L'articolo 31 prevede che cani, gatti e primati non umani, abbiano un fascicolo personale, riguardante la situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e i progetti nei quali è utilizzato. L'articolo 26 obbliga ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore a costituire un organismo preposto al benessere degli animali. L'articolo 34 prevede ispezioni regolari per i diversi stabilimenti, al fine di verificare la loro conformità, con frequenza adattata in base a determinati criteri di rischio. Gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno ed una percentuale di ispezioni è effettuata senza preavviso. L'articolo 36 stabilisce l'obbligo per la realizzazione dei progetti dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente che compie la valutazione, a priori e a posteriori, del progetto (articoli 37-38).

Il Capo V reca le misure per evitare duplicazioni e approcci alternativi (articoli 46-49). L'articolo 49 istituisce i Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici, consulenti per le autorità competenti e per gli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche.

Il Capo VI reca le disposizioni finali (articoli 50-66). L'articolo 57 prevede una Relazione della Commissione sull'attuazione della presente direttiva, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 novembre 2019, e successivamente ogni cinque anni.

L'articolo 61 reca la disciplina per l'attuazione delle norme in esame. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

⁴¹ Vedi l'Allegato III.

Il termine di adozione delle disposizioni attuative della direttiva in esame è fissato entro il 10 novembre 2012. L'applicazione di tali disposizioni è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2013 (v. art. 61).

DIRETTIVA 2010/64/UE (DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE NEI PROCESSI PENALI)

La direttiva in esame stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Essa si basa sul diritto ad un giusto processo, sancito nell'articolo 6 della CEDU (Conferenza europea sui diritti umani) come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

I diritti garantiti nelle disposizioni della direttiva corrispondono ai diritti sanciti nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dovrebbero essere sempre applicati in modo coerente a questi documenti.

La direttiva in esame intende facilitare nella pratica l'applicazione del principio di equità del procedimento, fornendo alle persone indagate o imputate l'adeguata garanzia di essere sottoposte ad un processo giusto.

Il compito di provvedere all'interpretazione e alla traduzione, facendosi carico dei relativi costi, incombe agli Stati membri, nell'interesse e a beneficio delle persone che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento.

Le disposizioni della direttiva intendono assicurare un'assistenza linguistica adeguata e gratuita agli imputati o agli indagati, tale che essi possano esercitare pienamente anche il diritto alla difesa, grazie alla facilitazione delle comunicazioni con gli avvocati, per spiegare le loro versioni dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni o circostanze rilevanti da far valere per la difesa, anche correlate ad interrogatori o audizioni svolte durante il procedimento.

L'interpretazione o la traduzione dovrebbero essere fornite nella lingua madre dell'imputato o dell'indagato, o in una lingua che egli possa comprendere, senza recare pregiudizio ad alcun altro diritto procedurale sancito dal diritto nazionale.

Gli Stati membri dovrebbero garantire la possibilità di esercitare il controllo sull'adeguatezza della traduzione o dell'interpretazione.

Qualora l'interpretazione o la traduzione fossero dichiarate superflue con una decisione del giudice, deve essere consentito all'imputato o all'indagato il ricorso contro tale decisione. Parimenti dev'essere consentito all'indagato o all'imputato di poter chiedere la sostituzione di un interprete ritenuto inadeguato.

La direttiva impone altresì l'obbligo di prestare particolare assistenza agli imputati o indagati che siano in posizione di potenziale debolezza, in particolare ai soggetti disabili che non possono comunicare efficacemente.

La garanzia dell'equità del procedimento esige che i documenti fondamentali o almeno le parti più rilevanti di essi siano tradotti a beneficio degli imputati o degli indagati. Sono considerati sempre fondamentali a tale scopo, e dovrebbero essere sempre tradotti, i documenti che riguardano le decisioni che privano le persone della libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e le sentenze.

Gli Stati membri devono facilitare ai traduttori e agli interpreti l'accesso alle banche dati nazionali, laddove esistano, ricorrendo a portali giuridici elettronici.

Le norme stabilite dalla direttiva sono indicate come norme minime, e gli Stati membri sono invitati ad ampliare i diritti previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il termine di recepimento della direttiva è stabilito al 27 ottobre 2013.

DIRETTIVA 2010/75/UE (EMISSIONI INDUSTRIALI)

La direttiva 2010/75/UE integra la direttiva 2008/1/CE (cd. direttiva IPPC), la cui corrispondente disciplina nazionale è contenuta nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), e sei altre direttive sulle emissioni industriali in una sola direttiva.

Il campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE (ai sensi dell'art. 2) riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi.

La direttiva prevede (all'art. 11) il rispetto dei seguenti obblighi fondamentali per le installazioni industriali che svolgono attività enumerate nell'allegato I:

- adottare tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento;
- applicare le migliori tecniche disponibili (BAT);
- non causare alcun fenomeno di inquinamento significativo;
- recuperare, riciclare o smaltire i rifiuti nella maniera meno inquinante possibile;
- massimizzare l'efficienza energetica;
- prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- ripristinare i siti al momento della cessazione definitiva delle attività.

La direttiva prevede inoltre (all'art. 4) l'obbligo di autorizzazione di ogni installazione⁴² e di ogni impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento dei rifiuti. Tale autorizzazione deve prevedere le misure necessarie per garantire il rispetto dei citati obblighi fondamentali da parte dell'esercente e le norme di qualità ambientale. Tali misure includono almeno (ai sensi dell'art. 14):

- valori limite di emissione per le sostanze inquinanti;
- disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti;
- requisiti di controllo delle emissioni che specificano la metodologia di misurazione, la frequenza, la procedura di valutazione;

⁴² L'art. 3 della direttiva definisce "installazione" l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nell'allegato VII, parte I (attività che utilizzano solventi organici), e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

- l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno i risultati del controllo;
- disposizioni per la manutenzione e la verifica del suolo e delle acque sotterranee;
- misure relative a talune circostanze (perdite, disfunzioni, arresti temporanei e arresto definitivo, ecc.);
- disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;
- condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione.

La direttiva contiene inoltre, nei Capi III, IV, V e VI (artt. 28-70) disposizioni particolari per alcune tipologie di impianti (grandi impianti di combustione, aventi potenza non inferiore a 50 MW; impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti; taluni impianti e talune attività che utilizzano solventi organici; installazioni che producono biossido di titanio). I valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione di cui all'allegato V della direttiva sono generalmente più severi rispetto a quelli della direttiva 2001/80/CE. Una certa flessibilità (piano nazionale transitorio, deroga limitata nel tempo) è introdotta per gli impianti esistenti.

La direttiva prevede (art. 23) che gli Stati membri organizzino un sistema di ispezioni ambientali delle installazioni interessate. Tutte le installazioni devono essere considerate in un piano di ispezione ambientale che va periodicamente riveduto e aggiornato. Sulla base dei piani d'ispezione, l'autorità competente dovrà redigere periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni. Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.

Le direttive sostituite in via definitiva dalla direttiva 2010/75/UE sono (a decorrere dal 7 gennaio 2014) le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (relative all'industria del biossido di titanio e di carbonio), nonché la direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di composti organici volatili (COV), la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). La direttiva (art. 81) sostituisce, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016, anche la direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Il termine per il recepimento delle disposizioni indicate dall'art. 80 della direttiva è fissato al 7 gennaio 2013.

Procedure di contenzioso

La direttiva 2010/75/UE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento da fonti industriali rifonde in un unico testo numerose norme

in materia, tra le quali la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC). In relazione a quest'ultima, il 31 marzo 2011 la Corte di giustizia dell'UE ha emesso una sentenza che riconosce l'Italia responsabile di non aver adottato, entro i termini previsti dalla direttiva, le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC - ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni - che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa UE.

La Corte ha rilevato il mancato rispetto del termine del 30 ottobre 2007, entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto assicurare che gli impianti industriali potenzialmente molto inquinanti fossero soggetti al controllo e all'autorizzazione al funzionamento in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa. In base alle informazioni comunicate dall'Italia, inoltre, la Corte ha rilevato che nell'aprile 2009 molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell'autorizzazione prevista dalla direttiva, dal momento che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, e che per 608 impianti preesistenti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminarne le autorizzazioni.

DIRETTIVA 2011/16/UE (COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE)

Con la direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 sono state adottate nuove disposizioni in merito alla cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, la nuova direttiva Ue mira a rendere possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non soltanto gli istituti tradizionali come trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.

L'assistenza reciproca tra amministrazioni tributarie degli Stati membri comunitari è attualmente regolata dalla direttiva 77/799/CEE, che tuttavia non è più in grado di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa e, pertanto, viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La direttiva 2011/16/UE, composta di 29 articoli, stabilisce norme e procedure per consentire la cooperazione reciproca tra Stati comunitari in relazione alle imposte dirette e indirette. Ai sensi dell'articolo 2, essa si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da, o per conto di, uno Stato membro o di un ente locale, ad eccezione dell'IVA e dei dazi doganali, nonché dei contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o agli organismi di previdenza sociale.

Ai sensi dell'articolo 4 l'Italia ha comunicato alla Commissione che l'autorità competente ai fini della presente direttiva è individuata nella persona del Direttore generale delle finanze (vedi *GU C 177 del 17.6.2011*).

Lo scambio di informazioni può essere su richiesta (artt. 5-7), automatico (art. 8) o spontaneo (artt. 9 e 10).

Nel caso di scambio su richiesta, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente le informazioni pertinenti richieste in materia di imposte di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa, al più tardi entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nell'ipotesi di scambio automatico obbligatorio di informazioni, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su determinate categorie di reddito e di capitale:

- a) redditi da lavoro;
- b) compensi per dirigenti;

- c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- d) pensioni;
- e) proprietà e redditi immobiliari.

L'autorità competente di uno Stato membro può, tuttavia, indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su tali categorie di reddito e di capitale o che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo.

Da ultimo, lo scambio spontaneo di informazioni ha luogo quando, ad esempio, l'autorità di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro, oppure quando un contribuente ottiene in uno Stato membro una riduzione o un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro. Stessa possibilità è prevista, inoltre, qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, che risulta da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'impresе, ovvero nel caso che in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente di altro Stato membro, siano raccolte informazioni che possano essere utili per l'accertamento dell'imposta in altro Stato membro.

Si prevede infine, la possibilità di scambio di informazioni con i Paesi terzi. L'articolo 24 dispone al riguardo, che l'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un Paese terzo informazioni, prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e relative alle imposte oggetto della direttiva, possa, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, per le quali tali informazioni possano essere utili e ad ogni autorità richiedente. A loro volta, le autorità competenti potranno trasmettere a un Paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a Paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della direttiva, purché sia soddisfatta una duplice condizione: l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione abbia consentito tale comunicazione e il Paese terzo interessato si sia impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi che comprovano l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie.

Importanti novità sono le altre forme di cooperazione amministrativa contemplate nella direttiva. La normativa comunitaria, infatti, disciplina: la presenza negli uffici amministrativi dell'autorità interpellata e la partecipazione alle sue indagini amministrative di funzionari designati dall'autorità richiedente

(art. 11), i controlli simultanei (art. 12), la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze al fine di migliorare la cooperazione.

Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto (art. 16) e soggette alle norme in materia di protezione dei dati (art. 25). Possono essere utilizzate anche per l'accertamento e l'applicazione di altre imposte e dazi, per l'accertamento e l'applicazione dei contributi previdenziali obbligatori, oltre che in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi in ambito tributario che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni.

La trasmissione delle informazioni avverrà mediante dei formulari predisposti dalla Commissione (art. 20) e sarà possibile allegare relazioni, attestati o altri documenti. Ai sensi dell'articolo 21 la comunicazione avverrà in via elettronica per il tramite della "rete CCN", ossia una piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per la trasmissione elettronica delle informazioni tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

Infine l'articolo 29 fissa al 1° gennaio 2013 il termine per gli Stati membri per recepire la direttiva. Per il solo scambio automatico obbligatorio di informazioni il termine di attuazione è fissato al 1° gennaio 2015.

DIRETTIVA 2011/24/UE (APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA)

La Direttiva 2011/24/UE disciplina i diritti dei pazienti riguardo all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere. *Il termine per il recepimento è il 25 ottobre 2013.*

Oggetto e Obiettivo (Capo I, artt. 1 e 2)

Le norme in esame sono volte a garantire il diritto alla salute del paziente, rispetto alle cure sanitarie prestate in Paesi membri dell'Unione Europea diversi da quello di residenza del paziente, attraverso l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità⁴³, con esclusione dei seguenti servizi:

- a) assistenza alle persone non autosufficienti (servizi di *long term care*);
- b) assegnazione e accesso ai trapianti d'organo;
- c) programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.

L'applicazione della disciplina contenuta nella direttiva in esame non deve recare pregiudizio ad altre disposizioni dell'Unione (in particolare relative ai medicinali, ai dispositivi medici, alle sperimentazioni cliniche, ai tessuti e alle cellule).

Le cure d'emergenza, mentre si è in viaggio o si soggiorna all'estero, sono disciplinate dalla normativa vigente, che già prevede la prestazione di assistenza sanitaria attraverso la tessera sanitaria di Assicurazione malattia (TEAM)⁴⁴, sulla base di accordo tra i sistemi sanitari nazionali dei 27 paesi dell'Unione.

Principali definizioni (Capo I, art. 3)

In tale ambito rilevano:

- l'assistenza sanitaria prestata, che riguarda i servizi di professionisti sanitari concernenti lo stato di salute dei pazienti, compresa la

⁴³ In relazione con il quadro normativo sui sistemi di sicurezza sociale stabilito dal regolamento (CE) n. 883/2004, sulle prestazioni di sicurezza sociale assicurate ai lavoratori emigranti e ai loro familiari.

⁴⁴ Il retro della Tessera Sanitaria costituisce la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Con le Decisioni n. 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003, l'Unione Europea ha disposto l'introduzione progressiva, a partire dal 1° giugno 2004, della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), secondo un modello unico rappresentato sul retro della nuova Tessera Sanitaria; esiste anche una versione "fronte", adottata da molti Paesi dell'Unione Europea. Consente a tutti i cittadini dell'Unione, che si trovino temporaneamente in un altro Stato Membro (qualunque sia la ragione della permanenza), l'accesso diretto ai servizi sanitari del Paese ospite, alle stesse condizioni dei residenti. Ogni cittadino dell'Unione (lavoratore subordinato o autonomo, turista, studente, pensionato, ecc.) per ottenere assistenza medica potrà rivolgersi direttamente ai servizi sanitari del Paese che lo ospita esibendo semplicemente la Tessera Sanitaria.

- prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
- la persona assicurata: in tale categoria rientrano i cittadini di uno Stato membro, gli apolidi e i rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti⁴⁵, inclusi i cittadini di paesi terzi legalmente residenti⁴⁶;
 - lo Stato membro di affiliazione, quale Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza;
 - lo Stato membro di cura, quale Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria;
 - il professionista sanitario, che è il medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra, l'ostetrica o il farmacista⁴⁷ o altro professionista del settore dell'assistenza sanitaria, o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura.

Obblighi e Continuità delle cure (Capo II, artt. 4 e 5)

Lo Stato membro di cura ha l'obbligo di prestare l'assistenza sanitaria transfrontaliera conformemente:

- a) alla propria legislazione in vigore;
- b) ai propri *standard* e orientamenti di qualità e sicurezza;
- c) alla normativa dell'Unione in materia di *standard* di sicurezza.

Nell'ambito delle informazioni sulle prestazioni erogate, qualità e sicurezza dei trattamenti, prestatori sanitari, costi e modalità di fatturazione, che, su richiesta, sono fornite al Punto di contatto nazionale (*vedi oltre*), lo Stato membro di cura, al fine di garantire la continuità della cura devono fornire ai pazienti che hanno ricevuto un trattamento, una cartella clinica, scritta o elettronica.

Le cure devono essere prestate senza alcuna discriminazione tra pazienti, con la possibilità di limitare l'accesso all'assistenza sanitaria solo nel caso di motivo imperante di interesse generale.

Lo Stato membro di affiliazione ha l'obbligo di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e di garantire le informazioni sui diritti del paziente a ricevere le cure presso altro Stato membro.

Al fine di garantire la continuità delle cure, lo Stato membro di affiliazione ha l'obbligo di fornire il proseguo delle cure per un paziente assistito

⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

⁴⁶ Secondo il regolamento (CE) n. 859/2003, o il regolamento (UE) n. 1231/2010 (che all'art. 2 ha abrogato il reg. 859/2003) si applica il sistema di sicurezza sociale del reg. 883/2004 anche ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri, concedendo loro una serie di diritti uniformi che corrisponde il più possibile a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione.

⁴⁷ Ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

transfrontaliero, come se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata sul suo territorio.

Punti di contatto nazionali (Capo II, art. 6)

Ogni Stato membro ha l'obbligo di istituire Punti di contatto nazionali, al fine di informare i pazienti dei loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e sui prestatori di assistenza sanitaria dello Stato membro di cura. In particolare, i punti di contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio, nonché le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, come pure sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Rimborsi e Autorizzazioni (Capo III, artt. 7, 8 e 9)

Lo Stato membro di affiliazione rimborsa o paga direttamente le prestazioni di assistenza transfrontaliera, se comprese tra le prestazioni assicurate dalla propria legislazione, fino al corrispondente costo della prestazione erogata nello Stato membro di affiliazione, e senza superare l'ammontare effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta, con facoltà di rimborsare l'intero costo della prestazione ricevuta.

Gli Stati membri possono, inoltre:

- offrire ai pazienti un'informazione preventiva dei costi, con l'indicazione dell'importo che sarà corrisposto sulla base di una stima;
- applicare meccanismi di compensazione finanziaria tra le istituzioni competenti.

Quando uno Stato membro di affiliazione non applica i due suddetti meccanismi, deve garantire che i pazienti ricevano il rimborso senza indebito ritardo.

Lo Stato membro di affiliazione può limitare l'applicazione delle norme sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per motivi imperativi di interesse generale.

L'assistenza sanitaria è autorizzata preventivamente solo nei seguenti casi:

- il ricovero del paziente per almeno una notte;
- l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;
- in casi gravi e specifici correlati alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza prestata all'estero.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione una lista di prestazioni che prevedono un'autorizzazione preventiva, la quale autorizzazione può essere rifiutata per motivi di sicurezza del paziente.

Il rifiuto all'autorizzazione preventiva non può essere opposto da uno Stato membro, se la prestazione non viene resa sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.

Lo Stato membro di affiliazione mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini della presente direttiva nonché tutte le informazioni pertinenti sul sistema di autorizzazione preventiva.

Le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera devono essere trattate in un tempo definito, pubblicato anticipatamente, tenendo conto:

- a) dello stato di salute specifico;
- b) dell'urgenza del caso e delle singole circostanze.

Le comunicazioni al paziente riguardanti le decisioni assunte dalla Stato membro di affiliazione sulla richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso devono essere motivate e possono essere impugnate, con ricorso giurisdizionale del paziente.

Mutua assistenza e cooperazione (Capo IV, art. 10)

Gli Stati membri assicurano mutua assistenza e cooperazione in merito a *standard* e orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto tra i loro punti di contatto nazionali, nonché in merito alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto delle fatture. In particolare, gli Stati membri, in particolare i paesi confinanti, sono incoraggiati a concludere accordi tra loro.

Prescrizioni farmacologiche (Capo IV, art. 11)

Il riconoscimento della prescrizione di un medicinale e la dispensazione in uno Stato membro, se prescritto in un altro Stato membro, sono consentite conformemente alla legislazione nazionale in vigore, e se il farmaco è autorizzato nel proprio territorio, tranne i casi riguardanti la tutela della salute umana e in merito a dubbi sulla singola prescrizione.

E' garantito il mutuo riconoscimento tra Stati del diritto di rifiuto etico del farmacista nella dispensazione di un medicinale prescritto in un altro Stato membro.

Al fine di garantire la continuità delle cure, lo Stato membro di affiliazione adotta tutte le misure per il riconoscimento della prescrizione e per la dispensazione del farmaco. In particolare, la Commissione adotta un atto sul mutuo riconoscimento tra Stati delle prescrizioni farmacologiche, non oltre il 25 dicembre 2012, mentre, per l'identificazione dei medicinali o dei dispositivi medici e la loro sostituibilità, l'atto sarà adottato non oltre il 25 ottobre 2012.

La Commissione dovrà adottare inoltre una lista di farmaci e di dispositivi medici esclusi dal riconoscimento della prescrizione.

Reti di riferimento europee (Capo IV, artt. 12, 13, 14 e 15)

E' incentivato lo sviluppo di reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, su base volontaria, in particolare, nel settore delle malattie rare, secondo criteri e condizioni stabilite dalla Commissione.

La cooperazione europea per la diagnosi e la cura della malattie rare deve basarsi sui dati *Orphanet*⁴⁸ e sulle reti di riferimento europee, anche al fine di agevolare il trasferimento dei pazienti con malattie rare in altri Stati membri, per diagnosi e cure che non sono disponibili nello Stato membro di affiliazione.

L'assistenza sanitaria *online* deve essere sviluppata tra i Paesi membri, volontariamente, per rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità per i pazienti. In particolare la rete adotta linee guida al fine elaborare una base di dati da inserire nelle carte cliniche, nonché per l'identificazione elettronica del paziente e degli operatori sanitari.

La cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie prevede l'istituzione di una rete di enti e autorità, notificati alla Commissione, fondata sui principi di buona *governance* (trasparenza, obiettività, indipendenza delle perizie).

Deleghe e Relazioni (Capo V, artt. 16, 17, 18, 19 e 20)

Per cinque anni, a decorrere dal 24 aprile 2011, la Commissione adotta atti delegati, assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un membro della Commissione, e fornisce una relazione, prima della scadenza dei cinque anni.

La delega può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento e nei confronti degli atti delegati è possibile l'opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.

La delega è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.

Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁴⁸

Portale dell'Unione europea sulle malattie rare e farmaci orfani www.orpha.net.

DIRETTIVA 2011/36/UE (TRATTA DEGLI ESSERI UMANI)

La direttiva 2011/36/UE si inserisce nell'azione globale a livello comunitario contro la tratta di esseri umani. La nuova disciplina, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI recepita dall'Italia con la legge n. 228 del 2003 (Misure contro la tratta di persone)⁴⁹ prevede norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta, nonché disposizioni volte a rafforzare notevolmente la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime, in particolare minori (art. 1).

Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall'art. 601 del nostro codice penale. In quest'ultima nozione rientrano ora il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (art. 2, par. 2). In presenza di tali mezzi di coercizione, il consenso della vittima è irrilevante (art. 2, par. 4). Tuttavia, se le condotte di cui sopra coinvolgono dei minori di anni 18 (art. 2, par. 6), le stesse condotte devono essere punite come reato di tratta di esseri umani pur in assenza dei mezzi di coercizione elencati (art. 2, par. 5). La direttiva precisa che la cd. "posizione di vulnerabilità" presuppone una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (tale posizione era più dettagliatamente definita dall'art. 3, par. b), della decisione quadro 629/2002 ; un altro elemento di novità rispetto alla citata decisione quadro riguarda lo "sfruttamento", di cui è più specificamente definito l'ambito minimo, ovvero lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi (art. 2, par. 3). L'art. 3 prevede la punibilità con pene effettive, proporzionate e dissuasive dei reati di istigazione, favoreggiamento e concorso o tentativo nella commissione dei reati di tratta di cui all'art. 2.

Dal punto di vista sanzionatorio la direttiva (art. 4) impone agli Stati membri di prevedere che i reati di tratta (art. 2) siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno 5 anni (la decisione quadro del 2002 non prevedeva alcuna soglia). Tale limite aumenta a 10 anni quando il reato: a) sia stato

⁴⁹ La disciplina legislativa è completata dalla più recente legge n. 108 del 2010, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*

commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, con particolare riferimento ai minori; b) sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale; c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

Disposizioni specifiche, analoghe a quelle della decisione quadro 629, riguardano la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di tratta di esseri umani e le pene ad esse applicabili (v. artt. 5 e 6). Nuova previsione è quella che prevede l'adozione di sequestro e confisca di strumenti e proventi del reato di tratta (art. 7)

Sotto il profilo procedurale, la novità della direttiva consiste nella previsione che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la non perseguibilità dei reati che le vittime della tratta fossero costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2 (art. 8). Parimenti, devono essere adottate, a livello nazionale, le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione (art. 9). Per quanto riguarda la giurisdizione sui reati di tratta, l'art. 10 prevede che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 quando il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio oppure l'autore del reato è un cittadino dello Stato in questione. Novità rispetto alla decisione quadro 629/2002 la possibilità di stabilire la giurisdizione in casi ulteriori, pur se di tale estensione deve essere informata la Commissione Europea.

Infine, sono previste alcune disposizioni in materia di assistenza e sostegno alle vittime di reati di tratta di esseri umani (art. 11), nonché di tutela delle stesse nelle indagini e nei procedimenti penali (art. 12). Queste ultime si aggiungono alle garanzie previste in favore delle vittime vulnerabili all'interno dei procedimenti penali dalla decisione quadro 2001/220/CE. Disposizioni specifiche e di particolare ampiezza riguardano l'assistenza, il sostegno e la tutela dei minori (v. artt. 13-16), anche in sede processuale.

La direttiva prevede poi, come novità, che possa essere concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla vittima della tratta anche indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia (art. 11)⁵⁰.

Più in generale la direttiva introduce una serie di nuove misure finalizzate a rafforzare e completare la rete di sostegno ed assistenza, anche psicologica, alle vittime della tratta, con particolare riferimento ai minori di 18 anni (artt. 11-16); sul punto, va segnalata tra le altre la previsione di una nomina di un tutore del minore non accompagnato (art. 16).

⁵⁰ Cfr. TU immigrazione (D.Lgs 286/1998, art. 18, *Soggiorno per motivi di protezione sociale*).

Il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri è il 6 aprile 2013.

DIRETTIVA 2011/51/UE (MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO PER ESTENDERNE L'AMBITO DI APPLICAZIONE AI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE)

La direttiva 2011/51/UE è volta a estendere il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale, attraverso la modifica della direttiva 2003/109/CE. Il provvedimento sancisce, così, l'opportunità che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di Paesi terzi.

L'articolo 2 prescrive agli Stati membri di conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2013.

Si ricorda preliminarmente che con il termine "protezione internazionale" si fa riferimento ai soggetti rientranti nella fattispecie oggetto della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, vale a dire i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione. Sulla materia la successiva direttiva 2011/95/CE (che ha abrogato, a decorrere dal 21 dicembre 2013, la direttiva 2004/83/CE) ha definito (art. 2) la "protezione internazionale" lo *status* di rifugiato o lo *status* di "protezione sussidiaria".

Il tema dell'immigrazione è da tempo una questione centrale per l'Unione europea soprattutto a partire dal 1999, quando il Consiglio europeo di Tampere ha stabilito che l'Unione elaborasse una politica comune in materia di asilo e immigrazione. Da allora le azioni comunitarie si sono indirizzate su quattro direttrici:

- *partenariato* con i Paesi d'origine dei flussi migratori;
- regime europeo comune in materia di asilo;
- gestione efficace dei flussi migratori;
- equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi.

E proprio nell'ambito dell'attuazione di quest'ultimo punto ha avuto origine la direttiva 2003/109/CE, proposta dalla Commissione il 13 marzo 2001. Tra gli altri provvedimenti comunitari in vigore nel settore dell'immigrazione si ricordano quelli in materia di:

- riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento;
- definizione di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
- protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati;
- accoglienza dei richiedenti asilo;
- parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Il Consiglio europeo di Salonicco (19-20 giugno 2003) ha proseguito nel processo di elaborazione di una politica comune in materia adottando alcune importanti decisioni, tra le quali:

- l'istituzione di una agenzia per la cooperazione nella gestione e controllo comune delle frontiere esterne, anche marittime, dell'Unione;
- l'adozione di un sistema di visti comuni;
- l'armonizzazione dei passaporti europei che dovrebbero trasformarsi in futuro in passaporti elettronici contenenti i dati biometrici del portatore;
- l'istituzione di una politica comune in materia di asilo e di rimpatrio dei clandestini;
- il rafforzamento del partenariato con i Paesi terzi;
- il finanziamento di 140 milioni di euro nel periodo 2004-2006 da destinare alla gestione delle frontiere esterne, allo sviluppo del sistema dei visti e al programma di azione sul rimpatrio.

Come detto, la direttiva 2011/51/UE modifica la direttiva 2003/109/CE, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, estendendone l'applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, (cd. direttiva qualifiche) stabilisce le condizioni che i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi devono soddisfare affinché sia attribuita loro la qualifica di rifugiato o di persona che, per diverse ragioni, necessita di protezione internazionale definendo il contenuto della protezione da accordare a tali persone. La direttiva si applica ad ogni domanda presentata alla frontiera così come sul territorio di un Paese dell'UE che resta tuttavia libero di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli.

In Italia la suddetta direttiva è stata attuata con il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*). In base a tale normativa qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che si trovi fuori dal suo Paese di origine e che non voglia o non possa farvi ritorno perché teme di essere perseguitato, può, dunque, chiedere lo *status* di rifugiato. I richiedenti che non soddisfano le condizioni necessarie perché venga riconosciuto loro tale condizione possono chiedere una protezione sussidiaria; la protezione "dello Stato" può essere assicurata anche da partiti o organizzazioni, ivi comprese le organizzazioni internazionali, che controllano una regione o una superficie importante del territorio dello Stato.

Sotto il profilo procedurale, dopo aver accertato la fondatezza dei timori del richiedente di essere perseguitato o di subire altri danni gravi e ingiustificati, i Paesi dell'UE possono verificare se tale timore sia chiaramente circoscritto ad una zona definita del territorio del paese d'origine e se il richiedente possa eventualmente essere trasferito in un'altra parte del Paese dove non avrebbe ragione di nutrire tali timori. Rientrano nel termine "persecuzione" determinati

atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Si prevede, inoltre, che i rifugiati potranno in alcuni casi perdere il loro *status* (ad esempio in caso di acquisizione di nuova cittadinanza, di rimpatrio volontario nel Paese d'origine o se le condizioni nel Paese di origine sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria). In ogni caso, spetta al Paese dell'UE provare che il rifugiato non soddisfa più le condizioni necessarie per beneficiare della protezione internazionale.

Lo *status* di rifugiato e quello definito dalla protezione sussidiaria potranno, comunque, essere negati agli individui ritenuti colpevoli di:

- un crimine di guerra, contro l'umanità o contro la pace;
- un reato grave di diritto comune;
- atti contrari ai principi delle Nazioni Unite (ONU).

Tuttavia, i Paesi dell'UE dovranno valutare i casi su base individuale e garantire al richiedente la possibilità di impugnare una decisione che lo escluda dalla protezione internazionale.

È, altresì, consentito ai Paesi dell'UE di riconoscere lo *status* di protezione sussidiaria ai richiedenti di protezione internazionale che si trovano al di fuori del loro Paese di origine e non possono farvi ritorno a causa del rischio effettivo di subire un grave danno (ad esempio: la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la condanna a morte o all'esecuzione; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). La protezione sussidiaria potrà cessare se le condizioni nel Paese di origine cessano di esistere o evolvono in misura tale che la protezione non sia più necessaria.

Si segnala, in conclusione, la recente approvazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 (ed entrata in vigore il 9 gennaio 2012) recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che oltre a ribadire i principi che ispiravano la direttiva 2004/83/CE, intende realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale anche in considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le modifiche recate dal provvedimento in esame sono, per l'appunto, dovute al fatto che la direttiva 2003/109 escludeva espressamente dal suo ambito di applicazione i cittadini stranieri richiedenti o titolari dello *status* di protezione sussidiaria o *status* di rifugiato.

Si ricorda che l'Unione europea assegna uno *status* europeo ai cittadini di Paesi terzi residenti legalmente e ininterrottamente per un periodo di cinque anni sul territorio di un

Paese dell'UE. La direttiva 2003/109/CE disciplina lo *status* dei cittadini provenienti da Paesi terzi che soggiornano da lungo periodo nell'Unione europea, stabilendo alcune norme relative alle condizioni e alle procedure per il riconoscimento giuridico di tale *status*, e ai diritti ad esso connessi. Le condizioni per l'ottenimento del riconoscimento dello *status* sono:

- 5 anni di soggiorno legale ed ininterrotto;
- disponibilità di un reddito sufficiente e di una assicurazione contro le malattie;
- comportamento tale da non costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Le procedure per l'esame della domanda volta a conseguire lo *status* di soggiornante di lungo periodo devono essere improntate all'efficacia, alla trasparenza e all'equità. Esse si concludono con il rilascio di un documento (permesso di soggiorno) attestante lo *status*. Allo *status* di residente di lungo periodo sono collegati una serie di diritti (cfr. art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) quali:

- la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in un'ampia gamma di settori economici e sociali, tra cui l'assistenza sociale, almeno per quanto riguarda le prestazioni essenziali;
- l'accesso al sistema educativo;
- una tutela rafforzata contro l'espulsione che preveda l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali;
- il diritto di soggiorno in altri Stati membri;
- il diritto all'unità familiare.

In Italia la direttiva 2003/109/CE, di cui all'Allegato B della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), è stata attuata dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*), che ha modificato il suddetto art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) concernente le norme per il rilascio della carta di soggiorno⁵¹.

L'art. 9 del Testo unico in materia di immigrazione⁵² prevede come requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo:

- il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo.

Il permesso di soggiorno può essere richiesto dallo straniero, oltre che per sé, per i familiari dei quali lo straniero può chiedere il ricongiungimento in base ai più elevati requisiti di reddito fissati, ai fini del ricongiungimento, dal comma 3, lett. b), dell'art. 29 del T.U. nonché in presenza del requisito della disponibilità di un alloggio.

Il permesso di soggiorno che, non diversamente dalla carta di soggiorno, è a tempo indeterminato, è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.

⁵¹ Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2006/0280) per mancata attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. *Il termine indicato dalla direttiva per il recepimento era il 23 gennaio 2006.*

⁵² D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

L'art. 9 individua, poi, le ipotesi in cui il permesso di soggiorno non può essere richiesto (permanenza del personale diplomatico, titolarità di permessi soggiorno per motivi di carattere temporaneo, soggiorno per motivi di carattere umanitario, soggiorno dei rifugiati e dei richiedenti asilo, soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale). Viene, inoltre, escluso il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La disposizione precisa (e delimita) anche le ipotesi in cui è possibile disporre l'espulsione dello straniero titolare di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, per motivi in ogni caso attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Tali previsioni, introdotte per adeguarsi alla normativa comunitaria, innovano fortemente la disciplina oggi vigente, introducendo un elemento di valutazione discrezionale, finora assente, dato che sia nel caso di espulsione che di diniego del rilascio, gli organi competenti sono tenuti a prendere in considerazione ulteriori elementi descritti *ex lege*.

Si prescrive, infine, che lo straniero espulso da altro Stato membro e titolare di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo può essere riammesso sul territorio nazionale, se non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

L'art. 9-*bis* del T.U., introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. *b*), del D.Lgs. 3/2007, elenca poi i casi e le modalità con cui uno straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro può essere ammesso a soggiornare in Italia.

È utile ricordare che le linee generali delle politiche pubbliche in materia di immigrazione extracomunitaria in Italia, fissate dalla L. 40/1998⁵³ (cosiddetta “legge Turco – Napolitano”), sono state successivamente consolidate nel citato Testo unico sull'immigrazione, che costituisce attualmente il punto di riferimento normativo nel settore. Il testo unico interviene in entrambi gli ambiti principali del diritto dell'immigrazione: il diritto dell'immigrazione in senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio: la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti ed anche la repressione delle violazioni a tali regole; e il diritto dell'integrazione, che riguarda l'estensione, in misura più o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini (diritti civili, sociali, politici).

I principi fondamentali che sono alla base del testo unico sono essenzialmente tre: la programmazione dei flussi migratori e il contrasto all'immigrazione clandestina (per quanto riguarda il diritto dell'immigrazione); la concessione di una ampia serie di diritti volti all'integrazione degli stranieri regolari (diritto dell'integrazione). La disciplina giuridica dell'immigrazione è stata oggetto di modifiche di rilievo ad opera della L. 189/2002⁵⁴ (cosiddetta legge “Bossi – Fini”); quest'ultima, mantenendo sostanzialmente inalterato nel complesso la struttura generale del testo unico, ne ha modificato la parte relativa alla gestione dell'immigrazione, incidendo in minor misura su quella riguardante i diritti degli immigrati.

In relazione alle disposizioni rese per l'applicazione del decreto legislativo 3/2007 si segnala, altresì, la Circolare 16 febbraio 2007, n. 400/A2007/463/P10.2.2 del Ministero

⁵³ Legge 6 marzo 1998, n. 40, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

⁵⁴ Legge 30 luglio 2002, n. 189, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*.

dell'interno con la quale si è precisato che i beneficiari della norma in esame sono cittadini stranieri che hanno acquisito la condizione di soggiornanti di lungo periodo in tutti i paesi membri, ivi compresi, quindi, gli Stati che hanno aderito all'Unione Europea il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007.

Di recente si ricorda, inoltre, che la L. 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*) all'art 1, comma 22, *lett. i*), ha previsto che Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto interministeriale.

Giova, altresì, richiamare l'intervento, in materia, della Corte Costituzionale che, con la sentenza 29 luglio 2008, n. 306, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 nella parte in cui escludevano che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, potesse essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3/2007, in ordine al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo⁵⁵.

L'articolo 1 della direttiva in titolo modifica, in prima battuta, l'art. 2 della direttiva 2003/109/CE in modo da includere, fra i beneficiari dello *status* di lungo soggiornante, i titolari di protezione internazionale, rifugiato e protetto sussidiario.

La modifica interviene anche sull'art. 3, sostituendo i paragrafi *c*) e *d*) in maniera che rimangono esclusi solo i richiedenti protezione internazionale e le persone autorizzate a rimanere sul territorio di uno Stato Membro sulla base di una protezione diversa dalla protezione internazionale (o che hanno richiesto tale autorizzazione).

L'art. 4 della direttiva 2003/109/CE viene, poi, modificato stabilendo che gli Stati membri non conferiscono lo *status* di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione

⁵⁵ La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale, quale l'indennità di accompagnamento, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito e, pertanto, in contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore italiano, ha proseguito la Suprema Corte, è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (cfr. sentenza n. 148 del 2008) così come subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini (sulla medesima giurisprudenza si veda anche Corte Cost., sentenza 14 gennaio 2009, n. 11).

internazionale o di rifiuto del suo rinnovo in conformità di quanto stabilito dalla direttiva 2004/83/CE.

Lo stesso viene novellato nel senso che il permesso per lungo soggiornanti può essere concesso dopo un periodo di regolare presenza nello Stato membro che, per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, si computa calcolando almeno la metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno.

Modificando l'art. 8, la direttiva specifica che lo Stato membro che rilascia un permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti a un cittadino di un Paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, deve inserire sul permesso il riferimento dello Stato membro che ha concesso la protezione mediante apposita annotazione.

Il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, che ha sostituito la carta di soggiorno consente, fra l'altro, di stabilirsi in altri stati UE prevedendo garanzie per i beneficiari di protezione internazionale che, dopo aver ottenuto lo *status* di soggiornante di lungo periodo, si spostano in altri Paesi. Tali garanzie concernono in particolare, i diritti e benefici, che non possono essere inferiori a quanto previsto nella cd direttiva qualifiche, e la protezione in caso di espulsione.

DIRETTIVA 2011/61/UE (DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'8 GIUGNO 2011 SUI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2003/41/CE E 2009/65/CE E I REGOLAMENTI (CE) N. 1060/2009 E (UE) N. 1095/2010)

La direttiva in esame mira a inquadrare le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), con l'obiettivo di creare per essi un mercato interno, stabilendo un quadro normativo armonizzato.

Essa non riguarda:

- le società di partecipazione finanziaria;
- gli enti pensionistici professionali;
- le istituzioni sopranazionali;
- le banche centrali nazionali;
- i governi nazionali, regionali e locali;
- i regimi di partecipazione dei lavoratori o i regimi di risparmio dei lavoratori;
- le società veicolo di cartolarizzazione.

I gestori sono responsabili della gestione del portafoglio e della gestione dei rischi dei FIA, e possono svolgere funzioni supplementari di amministrazione e commercializzazione. Per esercitare le loro attività, i gestori devono presentare domanda di autorizzazione alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine e fornire una serie di informazioni espressamente elencate.

Se il gestore è un FIA gestito internamente, deve avere un capitale iniziale di almeno 300 mila euro, mentre un gestore FIA esterno deve fornire un capitale di almeno 125 mila euro.

I gestori responsabili della gestione di portafogli non sono autorizzati a investire la totalità o una parte del portafoglio del loro cliente in quote o azioni del FIA che gestiscono.

Le politiche remunerative applicate dai gestori non devono incoraggiare l'assunzione di rischi eccessivi. L'Autorità europea dei valori immobiliari (AEVM), in collaborazione con l'Autorità bancaria europea (ABE), vigila sulla conformità delle politiche remunerative ai principi enunciati nell'allegato II della direttiva e nella raccomandazione sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari. I gestori devono separare sotto il profilo funzionale e gerarchico le funzioni di gestione dei rischi e le unità operative, nonché le funzioni di gestione dei portafogli. Essi riesaminano almeno una volta all'anno i sistemi di gestione del rischio adottati. Inoltre adottano procedure che consentano di controllare il rischio di liquidità del FIA e di garantire la conformità del profilo di liquidità dei relativi investimenti. Essi devono assoggettarsi al diritto del paese in cui il FIA è stabilito in relazione alla valutazione delle attività e al calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione dei FIA.

Per ogni FIA da essi gestito, i gestori nominano un depositario unico, che svolge principalmente la funzione di assicurare il monitoraggio dei flussi di cassa del FIA.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, i gestori pubblicano una relazione annuale per ogni esercizio per ciascun FIA che gestiscono e per ciascun FIA che commercializzano al più tardi sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dei gestori devono inoltre essere informate in merito ai principali mercati e strumenti in cui i gestori negoziano per conto dei FIA che gestiscono.

I gestori possono commercializzare quote o azioni dei FIA che gestiscono. In tal caso, trasmettono alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine una notifica in merito a ciascun FIA che intendono commercializzare.

I gestori hanno infine il diritto di gestire FIA di paesi terzi che non sono commercializzati nell'UE, a condizione che siano rispettate determinate norme e che esistano meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui è stabilito il FIA.

Il termine di recepimento è fissato al 22 luglio 2013 (art. 66).

DIRETTIVA 2011/62/UE (MISURE DI CONTRASTO ALL'INGRESSO DI MEDICINALI FALSIFICATI NELLA CATENA DI FORNITURA LEGALE) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE).

La direttiva reca misure contro il sempre più diffuso fenomeno delle sostanze medicinali falsificate circolanti nel mercato europeo con gravi rischi per la salute umana.

Le principali misure della direttiva in esame possono essere così riassunte:

i farmaci soggetti a prescrizione medica devono presentare elementi caratteristici che consentano l'individuazione di ciascuna confezione attraverso tutta la catena di distribuzione e impediscano la manomissione delle confezioni stesse (o permettano di verificare l'integrità delle confezioni). I farmaci che non necessitano di prescrizione medica non sono soggetti a tale obbligo; tuttavia, nell'ottica di prevenire i rischi, la direttiva non esclude di estendere ad alcuni di essi l'applicazione di dispositivi di sicurezza degli imballaggi, anche nel caso di *re-packaging*.

La produzione di sostanze attive utilizzate nella composizione dei farmaci deve seguire le buone pratiche di fabbricazione, sia che tali sostanze provengano da paesi UE sia che si tratti di prodotti importati da paesi terzi. Nel caso di fabbricazione in paesi terzi di sostanze attive destinate all'esportazione verso l'Unione europea, l'autorità competente del Paese esportatore dovrà attestare che gli stabilimenti interessati siano sottoposti a controlli periodici severi e trasparenti, disposti anche senza preavviso, a garanzia di un livello di tutela della salute pubblica almeno pari agli standard richiesti a livello europeo.

Allo scopo di rafforzare la tutela della catena distributiva legale, gli importatori, i fabbricanti e i distributori di sostanze attive dovranno essere registrati presso un'autorità competente con la qualifica di 'intermediari'. Inoltre i titolari delle autorizzazioni dovranno verificare - mediante controlli diretti - che i fabbricanti e i distributori di farmaci rispettino le buone pratiche. Essi sono tenuti, altresì, a verificare che gli eccipienti utilizzati per la fabbricazione di medicinali siano idonei allo scopo. I distributori all'ingrosso dovranno accertarsi che i loro fornitori siano titolari delle necessarie autorizzazioni.

In caso di sospetti circa l'autenticità delle sostanze medicinali utilizzate, i fabbricanti sono obbligati ad informarne le autorità competenti. Viene prevista la creazione di una rete informativa tra queste autorità in modo da impedire che le sostanze segnalate come sospette possano essere messe in circolazione. L'Agenzia europea per i farmaci e le autorità nazionali competenti svolgono in collaborazione tra loro, periodiche ispezioni (anche senza preavviso) nelle sedi di produzione e di stoccaggio di sostanze utilizzate per uso medicinale.

Gli Stati membri sono responsabili della messa in atto di un sistema di controlli che impedisca l'introduzione in commercio di sostanze medicinali di dubbia origine, consentendo - anche mediante la collaborazione dei medici di base e degli operatori sanitari - il ritiro di tali sostanze qualora esse abbiano raggiunto il consumatore finale. E' prevista anche la messa in atto di un sistema che consenta alle autorità nazionali, in caso di gravi rischi per la salute pubblica, di estendere l'allerta alle autorità degli altri Stati membri e di procedere immediatamente al ritiro dei farmaci pericolosi.

La nuova direttiva intende inoltre far fronte alla minaccia rappresentata dalla vendita illegale di farmaci tramite *internet*, pratica che favorisce la circolazione di medicinali falsificati. A tal proposito i siti *internet* che vendono medicinali devono contenere un *link* al sito *internet* dell'autorità statale competente, il quale a sua volta deve contenere una lista di tutti gli enti o persone autorizzate alla vendita di farmaci in rete. L'utilizzo di un *logo* comune renderà tali siti più riconoscibili. Sono previste misure di sensibilizzazione della popolazione circa i rischi connessi all'utilizzo di medicinali di origine non sicura.

Infine, gli Stati membri, che restano comunque titolari del potere di regolamentare la vendita al dettaglio dei medicinali, dovranno imporre sanzioni efficaci contro le attività di fabbricazione, importazione, distribuzione di sostanze medicinali falsificate.

Il termine di recepimento è fissato al 2 gennaio 2013 (articolo 2).

DIRETTIVA 2011/65/UE (RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)

La direttiva in esame, inserita nell'Allegato B nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, disciplina l'impiego di metalli pesanti quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e di PBB e PBDE nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), compresi i relativi cavi e pezzi di ricambio. L'obiettivo dichiarato è contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente. A quest'ultimo proposito, la direttiva 2011/65/UE integra la normativa generale dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

La direttiva 2011/65/UE riguarda la totalità o quasi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso quotidiano, mentre non si applica in taluni altri casi tra cui: apparecchiature necessarie alla tutela degli Stati membri in materia di sicurezza, armi e materiali bellici a fini specificamente militari, apparecchiature spaziali, utensili e impianti industriali fissi di grandi dimensioni, pannelli fotovoltaici professionali ai fini della produzione di energia per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali, residenziali, apparecchiature per fini di ricerca e sviluppo.

Sono previste misure per adeguare le disposizioni al progresso tecnico e scientifico, delle quali si occupa una Commissione.

La direttiva pone una serie di obblighi ai fabbricanti, contempla la possibilità che essi nominino un mandatario -i cui compiti minimi vengono espressamente indicati- e obblighi agli importatori e ai distributori. Inoltre, devono essere identificati - e, su richiesta, notificati alle autorità di vigilanza - gli operatori economici coinvolti, per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'apparecchiatura elettronica o elettrica trattata.

I prodotti necessiteranno di una dichiarazione UE di conformità alla presente direttiva. Inoltre, le apparecchiature saranno dotate di marcatura CE prima della sua immissione sul mercato, secondo principi generali nonché regole e condizioni dettate dalla medesima direttiva 2011/65/UE. Gli Stati membri svolgeranno la vigilanza delle apparecchiature entrate nel mercato dell'Unione Europea e i controlli.

La definizione delle sanzioni in caso di infrazioni spetta agli Stati membri. Esse comunque dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le disposizioni sanzionatorie e successive modificazioni decise dagli Stati membri saranno notificate alla Commissione.

E' prevista entro il 22 luglio 2014 la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva e, se del caso, la Commissione formulerà una proposta legislativa per eventuali esenzioni supplementari relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, entro il 22 luglio 2021 la presente direttiva sarà sottoposta ad un riesame generale.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla direttiva 2011/65/UE entro il 2 gennaio 2013. Il giorno seguente, 3 gennaio 2013, scatterà l'abrogazione di disposizioni comunitarie precedenti che riguardano la materia, espressamente indicate dalla direttiva 2011/65/UE.

DIRETTIVA 2011/70/EURATOM (QUADRO COMUNITARIO PER LA GESTIONE RESPONSABILE E SICURA DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI)

La direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio, nell'istituire un quadro normativo comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, impone agli Stati membri l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni.

L'ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione dei materiali generati nel proprio territorio; qualora essi siano spediti in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima di un loro smaltimento sicuro e responsabile ricade sullo Stato membro o sul paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito. La direttiva dispone altresì che nell'adozione di politiche nazionali in materia, siano rispettati il principio della generazione minimale dei rifiuti radioattivi, per attività e volume, ed il principio del loro smaltimento nello Stato membro che li abbia generati, salvo che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia stato sottoscritto un diverso accordo. La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri istituiscano e mantengano un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Ciascuno Stato membro deve inoltre istituire e mantenere un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo - compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi - o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Gli Stati membri devono altresì provvedere a che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze, senza possibilità di delega ad altri soggetti.

Gli Stati membri devono inoltre provvedere a che le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori ed alla popolazione, ed a che l'autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di propria competenza.

Gli Stati membri sono altresì tenuti ad informare la Commissione sui rispettivi programmi nazionali per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e su ogni successiva modifica significativa che li riguarda. Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale alla normativa comunitaria.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 23 agosto 2013.

DIRETTIVA 2011/76/UE (TASSAZIONE DI AUTOVEICOLI PESANTI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI SU STRADA PER L'USO DI TALUNE INFRASTRUTTURE)

La presente direttiva è stata adottata dal Consiglio sulla base di un testo approvato con il Parlamento in seconda lettura, sul quale si sono espresse in modo contrario le delegazioni italiana e spagnola.

La direttiva in esame modifica la precedente direttiva 1999/62/CE (*Eurovignette*), riformulando le regole europee sulla tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci e prevedendo una maggiorazione dei costi dei pedaggi stradali, con lo scopo di ridurre l'inquinamento proveniente dal trasporto merci su strada e di fluidificare la circolazione.

In particolare, in base a quanto prescritto dal provvedimento, gli Stati membri potranno:

- maggiorare i pedaggi per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i veicoli Euro 5 a tutto il 2013 ed Euro 6 fino a tutto il 2017;
- escludere dalla maggiorazione i veicoli di peso inferiore a 12 tonnellate, se lo Stato membro lo giudichi necessario, per esempio se l'applicazione dei pedaggi possa creare effetti negativi importanti o costi amministrativi eccessivi: in questo caso lo Stato membro deve dare comunicazione della sua scelta alla Commissione;
- maggiorare i pedaggi fino al 25% nelle zone montuose per i veicoli più inquinanti (da Euro 0 a Euro 2);
- modulare i pedaggi nelle aree congestionate, in ragione di un tasso di variazione massima del 175% durante i periodi di punta, pari a cinque ore al giorno.

I parametri che l'Unione europea pone alla base della nuova tassazione sono la durata dell'utilizzo dell'infrastruttura e la capacità inquinante dei mezzi. Il calcolo degli oneri a carico dei veicoli sarà effettuato dagli Stati membri secondo le formule contenute nell'Allegato alla direttiva. Per l'inquinamento atmosferico, verranno presi in considerazione i fattori di emissione della categoria cui gli automezzi appartengono, mentre per quello acustico rileverà il livello di rumore segnalato nei punti di esposizione (e, ove esistano, dietro le barriere antirumore).

Gli introiti derivanti dai nuovi pedaggi sono sottoposti a vincoli rigidi, anche se non obbligatori, per quanto riguarda il loro utilizzo e la loro destinazione. Gli stessi, infatti, dovranno essere utilizzati per interventi diretti alla riduzione dell'inquinamento e al miglioramento della circolazione tramite il potenziamento delle attuali strutture o realizzazione di nuove e alternative infrastrutture.

Entro il 16 ottobre 2012 la Commissione presenterà un Rapporto di sintesi delle misure tendenti a ridurre i costi esterni legati all'inquinamento ambientale, acustico e alla tutela della salute umana; entro il 16 ottobre 2015 invece presenterà un rapporto sull'attuazione della direttiva e i suoi effetti, valutando anche la possibilità di utilizzare sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi.

Il termine per il recepimento nell'ordinamento interno degli Stati membri è il 16 ottobre 2013.

DIRETTIVA 2011/77/UE (MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/116/CE CONCERNENTE LA DURATA DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALCUNI DIRITTI CONNESSI)

La direttiva 2011/77/UE modifica la precedente direttiva 2006/116/CE, estendendo da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d'autore con specifico riferimento al campo musicale e di alcuni diritti ad esso connessi, nel presupposto dell'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori i quali, iniziando in genere la loro carriera in giovane età, corrono il rischio di una insufficiente tutela temporale dei loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni di vita, mentre dovrebbero avere a disposizione il ricavo derivante dai diritti esclusivi sulle loro opere almeno per tutto l'arco della loro vita.

Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale entro il 1° novembre 2013.

La direttiva, oltre a prevedere esplicitamente che la durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo o il compositore (purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell'esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico.

La direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell'artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest'ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (c.d. clausola "use it or lose it"). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi e se quest'ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell'esecuzione dell'opera musicale. Se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali.

La direttiva prevede inoltre nuove norme riguardanti il diritto (irrinunciabile) di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere all'artista, interprete o esecutore per ogni anno

completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico.

DIRETTIVA 2011/82/UE (SCAMBIO TRANSFRONTALIERO DI INFORMAZIONI SULLE INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE)

La direttiva in questione, è intesa ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada, agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale quando le trasgressioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso quello in cui l'infrazione è stata commessa, in modo da garantire l'efficacia delle relative indagini.

In particolare, la procedura prevede che lo Stato membro di origine del trasgressore, tramite una competente autorità autorizzata, fornisca allo Stato membro in cui è accertata la violazione tutti i dati di immatricolazione del veicolo incriminato. Sulla base di detto invio, in forma telematica, lo Stato ricevente ha il dovere di far recapitare al proprietario del veicolo, la cosiddetta lettera d'informazione, redatta secondo un modello standard, in cui è indicata l'infrazione commessa con specificazione di data, luogo, titolo dei testi delle disposizioni di diritto nazionale violate e la relativa sanzione, nonché i termini per poter eventualmente presentare il ricorso. Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di questa lettera, il proprietario del veicolo ha il dovere di rispondere, inviando uno specifico modulo, in cui indicare i dati del soggetto trasgressore, oppure può contestare la violazione. La sanzione deve essere pagata allo Stato membro in cui la violazione è accertata.

La direttiva contiene anche norme relative alla tutela della riservatezza, e dispone altresì che gli Stati membri forniscano agli utenti della strada le necessarie informazioni sulle norme vigenti sul loro territorio.

Il termine per il recepimento nell'ordinamento interno degli Stati membri è il 7 novembre 2013.

DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2011 SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/13/CEE DEL CONSIGLIO E DELLA DIRETTIVA 1999/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 85/577/CEE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 97/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

La direttiva 2011/83/UE armonizza le disposizioni relative alla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi tra consumatori e commercianti, al fine di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un adeguato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese. Nel fare ciò la presente direttiva modifica e accorpa in un unico strumento orizzontale il quadro normativo di riferimento, composto da quattro direttive: la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; la Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Le ultime due direttive saranno abrogate dal 13 giugno 2014. Tutte le direttive contengono, al loro interno, clausole di armonizzazione minima che hanno permesso agli Stati di mantenere o adottare norme più severe in materia di tutela dei consumatori ma che hanno anche contribuito a creare un panorama normativo caratterizzato da un'estrema frammentazione legislativa. La direttiva 2011/83/UE mira pertanto a rimuovere le incoerenze e colmare le lacune esistenti in materia di diritti dei consumatori in relazione a contratti conclusi con i professionisti, e rafforzare i diritti dei consumatori tentando di dare nuovo impulso alle vendite a distanza transfrontaliere, incluse quelle via Internet. L'ambito di applicazione è esteso anche ai contratti per fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di pubbliche amministrazioni, ove detti prodotti siano forniti su base contrattuale (articolo 3).

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2011/83/UE, che consta di 35 articoli e due allegati, riguardano l'introduzione di una disciplina più dettagliata degli obblighi di informazione al consumatore da parte del commerciante che dovrà fornire alcune informazioni tra cui: il proprio indirizzo; le caratteristiche del prodotto; il prezzo, comprensivo delle spese di spedizione di consegna e postali; le modalità di pagamento; l'esistenza o le condizioni di un servizio postvendita; l'eventuale interoperabilità dei prodotti digitali con hardware e software (articoli 5 e 6).

Per i contratti a distanza è previsto il diritto di recesso (articoli 9 e ss), portato dagli attuali 7 giorni sanciti dalla direttiva 97/7/CE a 14 giorni, entro i quali il consumatore potrà recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penalità.

Tale termine decorre non più dalla data di conclusione del contratto di vendita ma dalla data di consegna della merce. Inoltre, se il consumatore non sarà stato informato sul diritto di recesso, questo è protratto per un anno (articolo 10). La domanda di recesso dovrà esser redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

Ulteriori novità riguardano l'obbligo per il commerciante a consegnare la merce entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, scaduti i quali il consumatore può chiedere un nuovo termine di consegna. In caso di mancato rispetto di quest'ultimo il consumatore avrà diritto al rimborso delle somme versate (articolo 18).

Inoltre, la direttiva pone a carico del venditore sino al momento della consegna il rischio di perdita o danneggiamento dei beni (cd. passaggio del rischio) (articolo 20).

Infine, per quanto concerne i mezzi di pagamento, non sarà possibile imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l'uso degli appositi strumenti (es: commissioni su carte di credito) (articolo 19). Analogo limite riguarda la tariffa per comunicazioni telefoniche su linee dedicate messe dal professionista a disposizione del consumatore (articolo. 21).

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 13 dicembre 2013 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dal 13 giugno 2014.

**DIRETTIVA 2011/85/UE DEL CONSIGLIO, DELL'8 NOVEMBRE 2011,
RELATIVA AI REQUISITI PER I QUADRI DI BILANCIO DEGLI STATI MEMBRI**⁵⁶

Il testo in esame definisce i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza dell'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi, come stabilito dal Protocollo n. 12, sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato di Lisbona.

Il "quadro di bilancio" è definito all'art. 2 come la "serie di disposizioni, procedure, norme e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica". Le sue componenti sono elencate nell'art. 2 ed illustrate negli articoli seguenti:

1) statistiche e sistemi di contabilità pubblica, soggetti a controllo interno e *audit* indipendente, che coprano "*in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica*" (art. 3, par. 1), contenendo le informazioni necessarie a generare dati fondati sul principio di competenza;

2) regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio. L'art 4 specifica che la programmazione di bilancio deve basarsi su "*previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate*" e "*sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente*". Ne è prevista (art. 4, par. 6) una valutazione periodica, imparziale e completa;

3) regole di bilancio numeriche specifiche per paese (artt. 5-7) che promuovano l'osservanza degli obblighi derivanti dal Trattato di Lisbona. Tali regole devono precisare la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione, il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza e le conseguenze in caso di inottemperanza (art. 6);

4) procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;

5) quadri di bilancio a medio termine, ovvero una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre la prospettiva annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio a medio termine (artt. 9-11);

6) dispositivi di monitoraggio e analisi indipendenti che rafforzino la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;

7) meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell'amministrazione pubblica (artt. 12-14), attraverso un coordinamento che garantisca una copertura completa ed uniforme

⁵⁶ La direttiva 2011/85/UE si inserisce all'interno di un pacchetto più ampio, composto di sei atti legislativi comunitari (cd. "six pack") volti all'introduzione, in ambito europeo, di un sistema unico di *governance* economica. La fissazione di regole per l'adozione dei quadri di bilancio nazionali si pone, quindi, all'interno di un sistema di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri che prevede altresì la creazione di meccanismi rafforzati di controllo e sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri.

di tutti i sottosettori nella programmazione di bilancio, nelle regole di bilancio numeriche specifiche per paese e nella preparazione delle previsioni di bilancio nonché per l'istituzione di una programmazione pluriennale (art. 13).

Il termine posto per il recepimento è il 13 dicembre 2013 (art. 15) ma già entro il 14 dicembre 2012 la Commissione europea è incaricata di elaborare una relazione provvisoria per il Parlamento europeo ed il Consiglio, che illustri i progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva.

L'art. 16 stabilisce, infine, che entro il 14 dicembre 2018 sia pubblicata, sempre a cura della Commissione europea, una relazione che valuti l'adeguatezza globale della direttiva 2011/85/UE.

DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 NOVEMBRE 2011, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 98/78/CE⁵⁷, 2002/87/CE⁵⁸, 2006/48/CE⁵⁹ E 2009/138/CE⁶⁰ PER QUANTO CONCERNE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE FINANZIARIE APPARTENENTI A UN CONGLOMERATO FINANZIARIO

Il testo in esame interviene a modificare la direttiva sulla vigilanza dei conglomerati (2002/87/CE) al fine di migliorare la vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario. Queste ultime, infatti, sono esposte a rischi specifici (cd. "rischi di gruppo": il contagio tra diverse imprese, potenziali conflitti di interesse, ecc), derivanti dalla gestione di molti soggetti giuridici diversi.

In particolare, il testo in esame mira ad assicurare coerenza tra gli obiettivi posti dalla direttiva 2002/87/CE e quelli degli altri documenti oggetto di modifica (direttive 98/78/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE).

In estrema sintesi, la direttiva ha disciplinato:

1) l'inserimento (e la definizione) dei concetti di "società di partecipazione finanziaria mista" e "società di partecipazione assicurativa mista" all'interno delle direttive settoriali;

2) il perfezionamento di un regime adeguato di vigilanza supplementare;

3) l'appropriata identificazione dei conglomerati (artt. 3 e 4 novellati della direttiva 2002/87/CE), prevedendo la possibilità di escluderne i piccoli gruppi;

4) l'importante ruolo delle Autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). Queste ultime, infatti, sono chiamate tra l'altro a:

- emanare, tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza, orientamenti comuni (si vedano gli artt. 3, par. 8; 7, par. 5; 8, par. 5; 9, par. 6; 12-

⁵⁷ Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. Direttiva recepita con legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999) e con D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239.

⁵⁸ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Direttiva recepita con D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

⁵⁹ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione). Per il recepimento nell'ordinamento italiano, si veda il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, e la legge 23 febbraio 2007, n. 15.

⁶⁰ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

ter, dir. 2002/87/CE; l'art. 72-*bis*, par. 3, dir. 2006/48/CE; art. 213, par. 6, dir. 2009/138/CE);

- elaborare norme tecniche di regolamentazione (art. 21-*bis*, nuovo par. 1-*bis*, dir. 2002/87/CE; 72-*bis*, par. 3, dir. 2006/48/CE; art. 213, par. 6, dir. 2009/138/CE);

- eventualmente sviluppare parametri supplementari per le prove di stress (art. 9-*ter* novellato, dir. 2002/87/CE);

- ricevere informative (nuovi artt. 14 e 72-*bis*, dir. 2006/48/CE; art. 249, par. 1, dir. 2009/138/CE) e rendersi veicolo di trasparenza mediante la pubblicazione di informazioni e notizie (art. 14, dir. 2006/48/CE; art. 4, par. 3, dir. 2002/87/CE);

5) la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere che i conglomerati finanziari siano sottoposti a periodiche prove di *stress*. Per la realizzazione di queste ultime le Autorità europee di vigilanza potranno "*sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici associati ai conglomerati finanziari*" (nuovo art. 9-*ter*, dir. 2002/87/CE).

E' previsto (art. 5) che entro il 31 dicembre 2012 la Commissione europea, previa integrale revisione della direttiva 2002/87/CE e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma della stessa, riferisca al Parlamento ed al Consiglio riguardo il suo ambito di applicazione, esaminando altresì la possibilità di un suo eventuale ampliamento.

Per il recepimento del testo in esame è fissato il termine del 10 giugno 2013 (art. 6, par. 1), prorogato al 22 luglio 2013 nei casi previsti nell'art. 6, par. 3.

DIRETTIVA 2011/92/UE (DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2011 CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI (CODIFICAZIONE) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE))

La presente direttiva, entrata in vigore il 17 febbraio 2012, si applica ai progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo. La Direttiva 2011/92/UE codifica, a fini di sistematizzazione, chiarezza e razionalizzazione, una preesistente direttiva in materia, la 85/337/CEE del Consiglio Europeo, la quale nel corso del tempo aveva subito plurime e sostanziali modificazioni. La nuova Direttiva 2011/92/UE abroga espressamente la vecchia 85/337/CEE. Nell'Allegato VI alla Direttiva 2011/92/UE è disponibile una tavola di concordanza tra il nuovo testo normativo e quello della direttiva abrogata. Inoltre, l'articolo 14 della Direttiva 2011/92/UE specifica che ogni riferimento alla direttiva abrogata si intende fatto alla presente direttiva, secondo la tavola di concordanza suddetta.

La Direttiva 2011/92/UE non indica espressamente il termine per il suo recepimento nel diritto nazionale (piuttosto, il suo Allegato V, Parte B, riporta quelli di precedenti direttive in materia).

La Direttiva 2011/92/UE è composta da considerazioni preliminari, 16 articoli e 6 allegati.

In premessa, la Direttiva riafferma taluni capisaldi della politica ambientale dell'Unione, indicati nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: precauzione, prevenzione, correzione anzitutto alla fonte per quanto riguarda eventuali danni, principio "chi inquina paga". Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire a tutela dell'ambiente norme più severe di quelle comunitarie.

L'articolo 1 della Direttiva 2011/92/UE concerne il campo di applicazione della stessa e reca una serie di definizioni. L'articolo in esame stabilisce che la presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, e consente agli Stati membri di non applicarla a progetti destinati a scopi di difesa nazionale.

L'articolo 2 impegna gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie affinché sia prevista una valutazione di impatto ambientale dei progetti prima del rilascio dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 3, la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto su esseri umani, flora e fauna, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale, nonché sulle interazioni fra gli uni e gli altri.

L'articolo 4 pone distinzioni tra progetti relativi ad attività diverse. In base al comma 1 dell'articolo 4, sono sottoposti a valutazione i progetti relativi alle attività, impianti e infrastrutture elencati nell'Allegato I alla direttiva (tra cui raffinerie di petrolio greggio, acciaierie integrate, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, autostrade, inceneritori di rifiuti); in base al comma 2, invece,

gli Stati membri determinano se debbano essere sottoposti a valutazione o no progetti connessi ad attività di altro tipo, indicate nell'Allegato II (industrie estrattive, produzione e trasformazione dei metalli, industrie di prodotti alimentari, chimici, minerali, tessili, strutture turistiche e altro ancora); il comma 3 dell'articolo 4, a sua volta, stabilisce che gli Stati membri, qualora decidano di esaminare i progetti di cui all'Allegato II caso per caso oppure fissando autonomamente soglie e criteri appositi, tengano comunque conto di elementi descritti nell'Allegato III.

L'articolo 5 prevede che, in funzione della valutazione di impatto ambientale, il committente fornisca una serie di informazioni, le quali vengono specificate.

L'articolo 6 conferisce alle autorità che possano essere interessate al progetto la facoltà di esprimere il proprio parere sulle informazioni date dal committente e sulla domanda di autorizzazione. Il medesimo articolo dispone che il pubblico interessato abbia accesso alle informazioni e che ad esso siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale.

L'articolo 7 regola i rapporti tra Stati nei casi in cui l'impatto ambientale di un progetto risulti transfrontaliero.

Con l'articolo 8 si precisa che nelle procedure di autorizzazione saranno prese in considerazione le evidenze e le informazioni emerse attraverso i passaggi di cui agli articoli 5, 6, e 7.

L'articolo 9 obbliga le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni ad informare adeguatamente il pubblico in merito alle decisioni prese.

Ai sensi dell'articolo 10, resta fermo il dovere di osservanza da parte delle autorità competenti delle disposizioni esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.

Gli Stati membri sono tenuti, in base all'articolo 11, a rendere possibile i ricorsi dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. E' lasciata agli Stati membri la facoltà di stabilire in quale fase possano essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Al fine di ottimizzare l'applicazione della direttiva in esame, l'articolo 12 prevede che gli Stati membri e la Commissione Europea si scambino si informazioni sulle esperienze progressivamente acquisite.

Secondo l'articolo 13, gli Stati membri comunicheranno alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adotteranno in relazione alla presente direttiva.

L'articolo 14, come si diceva, concerne l'abrogazione della normativa previgente (su questo, si veda anche l'Allegato V, Parte A).

Gli articoli 15 e 16, rispettivamente, si riferiscono all'entrata in vigore della direttiva e ricordano che gli Stati membri sono destinatari di essa.

DIRETTIVA 2011/93/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 DICEMBRE 2011, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E LA PORNOGRAFIA MINORILE, E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO

La direttiva 2011/93/UE stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Introduce inoltre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime (articolo 1).

Per raggiungere tali obiettivi e creare un quadro giuridico completo la decisione quadro 2004/68/GAI è quindi sostituita con un nuovo strumento.

I reati sanzionati dalla presente direttiva sono i seguenti (articoli 3, 4, 5 e 6):

- Abuso sessuale sui minori: si va da una pena detentiva massima di almeno un anno, per chiunque induca un minore ad assistere ad atti sessuali, fino a una pena detentiva massima di almeno dieci anni, per chiunque costringa un minore a compiere atti sessuali con un terzo, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale .

- Reati di sfruttamento sessuale: da una pena detentiva massima di almeno due anni, per chiunque induca un minore a partecipare a spettacoli pornografici, se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale, fino a una pena detentiva massima di almeno dieci anni, per chiunque costringa o faccia uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale.

- Reati di pornografia minorile: il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno; la produzione è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

- Adescamento di minori per scopi sessuali: se i reati di abuso sessuale e la produzione di materiale pedopornografico sono stati preceduti dalla proposta a incontrarsi da parte di un adulto, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Le norme sulla giurisdizione sono modificate al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto turismo sessuale (articolo 17).

La direttiva prevede misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze (articoli 18-20).

In particolare, gli Stati membri devono adottare misure per prevenire o vietare:

- la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di praticare abusi;

- l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, del turismo sessuale a danno di minori (articolo 21).

Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reati sessuali dovranno essere sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori.

Riguardo alla pornografia minorile online, il testo obbliga gli Stati membri ad assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web ospitate nel loro territorio e ad adoperarsi per ottenere la rimozione di pagine ospitate al di fuori del loro territorio, con procedure trasparenti e garanzie idonee (articolo 25).

Gli Stati membri dovranno recepire la presente direttiva entro il 18 dicembre 2013. Dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che intendono adottare.

Si ricorda che la 14^a Commissione permanente del Senato ha approvato una Risoluzione il 29 maggio 2010 (Doc. XVIII-bis n. 7), cui la Commissione europea ha risposto positivamente il 20 ottobre 2010. La Risoluzione ribadisce, fra l'altro, che il "carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri di siffatti reati, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva". Ha espresso quindi un "pieno consenso" su tale allargamento.

DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 DICEMBRE 2011, RECANTE NORME SULL'ATTRIBUZIONE, A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DI BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, SU UNO STATUS UNIFORME PER I RIFUGIATI O PER LE PERSONE AVENTI TITOLO A BENEFICIARE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA, NONCHÉ SUL CONTENUTO DELLA PROTEZIONE RICONOSCIUTA (RIFUSIONE).

La direttiva 2011/95/UE stabilisce norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (*articolo 1*).

Ai fini della direttiva si intende per "rifugiato" il cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno. Mentre viene definita "persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria" il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (*articolo 2*).

La direttiva specifica che, dovendo apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, per motivi di chiarezza si è ritenuto opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.

La direttiva 2004/83/CE è quindi abrogata con effetto a decorrere dal 21 dicembre 2013⁶¹.

Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le

⁶¹ Al *considerando 52* si specifica che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2004/83/CE, derivando da tale direttiva l'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate. Il termine di recepimento della direttiva 2004/83/CE era fissato al 10 ottobre 2006.

persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri, anche ai fini di una limitazione dei movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale.

Le nuove disposizioni riguardano, in particolare:

- l'impegno a tenere conto dell'"interesse superiore del minore" in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati devono tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo;
- l'impegno altresì a tenere nel debito conto le considerazioni di genere nella valutazione delle domande di asilo e nell'applicazione delle norme sul contenuto della protezione internazionale;
- il ravvicinamento dei diritti concessi ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e all'assistenza sanitaria;
- l'estensione a due anni del periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno iniziale, in seguito alla concessione dello status.

Gli Stati membri dovranno recepire la presente direttiva entro il 21 dicembre 2013. Dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotteranno.

DIRETTIVA 2011/98/UE (DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A UNA PROCEDURA UNICA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN PERMESSO UNICO CHE CONSENTE AI CITTADINI DI PAESI TERZI DI SOGGIORNARE E LAVORARE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO E A UN INSIEME COMUNE DI DIRITTI PER I LAVORATORI DI PAESI TERZI CHE SOGGIORNANO REGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO)

La direttiva 2011/98/UE del 13 dicembre 2011 - *a cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 25 dicembre 2013* - disciplina il procedimento unico per il rilascio di un permesso di soggiorno di lavoro per i cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano nel territorio di uno Stato membro e detta norme per un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in un Paese membro, facendo salva la competenza degli Stati membri a disciplinare l'ingresso di cittadini di Paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.

La direttiva in titolo (artt. 4-11) prevede l'obbligo per gli Stati membri di istituire una procedura unica di domanda volta al rilascio di un atto amministrativo unico che combini il permesso di soggiorno e quello di lavoro in un singolo documento che garantisca al titolare di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, di accedere liberamente a tutto il suo territorio, di svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata conformemente al diritto nazionale, nonché di essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva e del diritto nazionale. Agli Stati membri resta la facoltà di stabilire se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di un Paese terzo o dal datore di lavoro di quel cittadino.

L'art. 5 della direttiva in esame prevede che tale rilascio venga garantito in un termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda. Le decisioni relative al respingimento della domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dalla normativa comunitaria o nazionale, devono essere, ai sensi dell'articolo 8, motivate e notificate per iscritto.

La direttiva prevede altresì (art. 12) che i lavoratori di Paesi terzi beneficino di una parità di trattamento con i cittadini nazionali per quel che concerne: le condizioni di lavoro (inclusi retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul luogo di lavoro); la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria; l'istruzione e la formazione professionale; il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali; la sicurezza sociale; le agevolazioni fiscali, incluso l'accesso all'abitazione; l'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico; i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego. Al contempo agli Stati membri è garantita la possibilità di applicare restrizioni alla parità di trattamento per quei lavoratori di Paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati o sono stati

ammessi nel territorio nazionale per motivi di studio o di tirocinio, nonché la possibilità di stabilire requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria.

La direttiva in titolo, che non pregiudica le disposizioni più favorevoli eventualmente previste dalla normativa nazionale, dal diritto dell'Unione o da accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi, non si applica a cittadini di Paesi terzi che abbiano ottenuto un permesso di residenza a lungo termine, ai rifugiati o ai beneficiari di forme di protezione temporanea, ai lavoratori stagionali, a quelli distaccati e ai lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali.

**DIRETTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 13 DICEMBRE 2011, SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO**

La direttiva 2011/99/UE stabilisce le norme che permettono all'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro, in cui è stata adottata una misura di protezione volta a proteggere una persona da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, di emettere un ordine di protezione europeo al fine di consentire all'autorità competente di un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona all'interno di tale altro Stato membro, in seguito a un comportamento di rilevanza penale o a un presunto comportamento di rilevanza penale, conformemente al diritto nazionale dello Stato di emissione (articolo 1).

L'articolo 5 specifica che un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o restrizioni:

- a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;
- b) divieto o regolamentazione dei contatti con la persona protetta;
- c) divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

Ciascuno Stato membro è tenuto a informare la Commissione in merito alle autorità giudiziarie o equivalenti designate quali autorità competenti ai sensi della legislazione nazionale (articolo 3).

Secondo l'articolo 7 della direttiva l'ordine di protezione europeo, emesso conformemente al modello riportato nell'allegato I, deve contenere, in particolare: l'identità e la cittadinanza della persona protetta; la data a decorrere dalla quale la persona protetta intende risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione; i riferimenti dell'atto giuridico contenente la misura di protezione; una sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione nello Stato di emissione; i divieti e le restrizioni imposti dalla misura di protezione alla persona che determina il pericolo, il loro periodo di applicazione e l'indicazione dell'eventuale sanzione in caso di violazione; la concessione o meno di assistenza legale gratuita, qualora tale informazione sia nota all'autorità competente dello Stato di emissione senza dover effettuare ulteriori indagini; se del caso, l'indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI è già stata trasmessa a un altro Stato membro.

La direttiva, all'articolo 10, prevede che in alcune circostanze l'autorità competente dello Stato di esecuzione abbia facoltà di rifiutare di riconoscere un

ordine di protezione europeo: un ordine di protezione europeo incompleto o non completato entro il termine stabilito; i requisiti di cui all'articolo 5 che non sono stati soddisfatti; un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione; l'esecuzione di una sanzione o misura coperta da amnistia; l'immunità per la persona che determina il pericolo prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione; un'azione penale prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; un contrasto con il principio del *ne bis in idem*; una persona non penalmente responsabile per motivi di età; un reato commesso in toto o per una parte importante o essenziale all'interno dello Stato di esecuzione.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 gennaio 2015. Dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che intendono adottare.

Si ricorda che la 14a Commissione permanente del Senato ha approvato una Risoluzione il 31 marzo 2010 (Doc. XVIII-*bis* n. 2). Ha espresso apprezzamento per la "creazione di uno strumento legislativo teso a colmare il vuoto esistente al fine di assicurare un meccanismo efficace per la protezione delle vittime". Si osserva, tuttavia, sarebbe necessario un approfondimento della questione relativa alla scelta di un meccanismo di approccio in tre fasi, "piuttosto che quello più tradizionale di cooperazione giudiziaria del reciproco riconoscimento, giudicato nella proposta in esame incompatibile con l'immediatezza della risposta da fornire alla vittima".

DIRETTIVA 2012/4/UE DELLA COMMISSIONE, DEL 22 FEBBRAIO 2012, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/43/CE, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE, A NORMA DELLA DIRETTIVA 93/15/CEE DEL CONSIGLIO, DI UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEGLI ESPLOSIVI PER USO CIVILE

La direttiva in oggetto è stata adottata dalla Commissione europea che normalmente, nella distribuzione di competenze prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione, è titolare del mero potere di iniziativa legislativa. Già il trattato istitutivo della Comunità europea, però, prevedeva all'art. 202 che il Consiglio potesse conferire le competenze di esecuzione di determinate norme alla Commissione .

Così, l'art. 14, comma 2, della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 , ha previsto che la Commissione possa adottare misure volte a stabilire le condizioni d'applicazione dell'obbligo, per le imprese, di disporre di un sistema di rintracciamento per identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi per uso civile.

Sulla base di questa norma la Commissione ha già adottato la direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008 relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema ("armonizzato", come lo definisce l'art. 1) di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. L'art. 4 specifica che l'identificazione univoca deve essere "apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibile". Ai fini di poter sempre individuare i detentori degli esplosivi le imprese devono istituire un sistema di raccolta dei dati relativi agli esplosivi, che ne garantisca l'identificazione durante l'intera catena della fornitura ed il ciclo di vita. La conservazione dei relativi dati deve garantirsi per un periodo di dieci anni dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo anche qualora le imprese abbiano cessato le proprie attività (art. 13). Gli obblighi delle imprese vengono dettagliati nell'art. 14.

Nel 2012 la Commissione europea ha emendato la disciplina del sistema di identificazione e tracciabilità con la direttiva 2012/4/UE che, in estrema sintesi, ha introdotto le seguenti modifiche alla previgente 2008/43/CE:

1) la sottrazione delle micce e degli inneschi a percussione dal campo di applicazione della direttiva (art. 1, par. 1), in considerazione del fatto che essi vengono utilizzati per fini più pirotecnici che esplosivi;

2) l'introduzione di una nuova disciplina per i detonatori comuni (art. 1, par. 2), gli inneschi e cariche di rinforzo e le micce detonanti (art. 1, par. 3);

3) il rinvio dell'applicazione della direttiva 2008/43/CE al 5 aprile 2013, con deroga al 5 aprile 2015 per l'obbligo di apporre l'identificazione univoca sulle confezioni elementari al livello dei distributori e per l'istituzione del sistema di raccolta dei dati (art. 1, par. 4). Tale posticipazione si è resa necessaria in quanto

lo sviluppo dei sistemi informatici per il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi ha richiesto un tempo più lungo di quanto inizialmente previsto;

4) l'obbligo di apporre l'identificazione univoca su ogni confezione elementare qualora le dimensioni o la forma degli articoli non ne consentano altrimenti l'inserimento (art. 1, par. 6);

5) la previsione di un riesame, da porre in essere a cura della Commissione entro il 31 dicembre 2020, al fine di valutare se il progresso tecnico abbia reso possibile revocare le deroghe contenute nell'Allegato (art. 1, par. 5).

Il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale è stabilito dall'art. 2 al 4 aprile 2012 mentre per l'applicazione il termine fissato è il 5 aprile 2013.

DIRETTIVA 2012/12/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 APRILE 2012, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/112/CE⁶² DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I SUCCHI DI FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

L'atto in esame modifica la previgente direttiva 2001/112/CE, relativa alla produzione, composizione ed etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana, al fine di adeguarla al progresso tecnico e tenendo conto, per quanto possibile, dello sviluppo delle norme internazionali in materia.

In particolare, viene stabilito:

1) l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione applicabile agli alimenti (ad esempio il regolamento 178/2002/CE, istitutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare) per ricomprendervi i succhi di frutta e gli altri prodotti disciplinati dall'atto in esame (art. 1, par. 1);

2) l'obbligo di adottare la denominazione di vendita sulla base dell'indicazione della frutta utilizzata, come riportata nell'elenco degli ingredienti (art. 1, par. 3);

3) l'obbligo di menzione, nell'etichettatura del succo di frutta concentrato, della presenza e della quantità di succo di limone, di limetta o di altre sostanze acidificanti aggiunte (art. 1, par. 4);

4) il conferimento alla Commissione europea di una delega, per un periodo quinquennale, rinnovabile tacitamente previa relazione della Commissione medesima (art. 1, par. 7), al fine di adeguare ulteriormente, in futuro, gli allegati della direttiva "*agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico*" (art. 1, par. 6). Gli allegati contengono le denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti (I), le definizioni delle materie prime (II), alcune denominazioni specifiche nelle lingue nazionali (III), disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta (IV) ed i valori brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita (V);

Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 28 ottobre 2013 (art. 2). L'art. 3 istituisce un regime transitorio, in virtù del quale i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data, che siano conformi alla direttiva 2001/112/CE, potranno essere ancora commercializzati fino al 28 aprile 2015.

⁶² Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. *Direttiva recepita con D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151.*

**DIRETTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 22 MAGGIO 2012, SUL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE NEI
PROCEDIMENTI PENALI**

La direttiva 2012/13/UE stabilisce norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e sull'accusa elevata a loro carico. Stabilisce inoltre norme relative al diritto all'informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo (articolo 1).

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali sull'adozione di misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). La prima misura adottata in base alla misura A della tabella di marcia è stata la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. La presente direttiva si riferisce alla misura B.

Il testo prescrive che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali:

- il diritto a un avvocato;
- le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
- il diritto di essere informato dell'accusa;
- il diritto all'interpretazione e traduzione;
- il diritto al silenzio.

Tali informazioni dovranno essere fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità (articolo 3).

L'articolo 4 della direttiva prevede, inoltre, che le persone arrestate o detenute ricevano prontamente al momento dell'arresto, per iscritto, una "comunicazione dei diritti" in una lingua a loro comprensibile.

La comunicazione dovrà contenere informazioni sui seguenti diritti:

- il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
- il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
- il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza;
- il diritto di conoscere il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.

La comunicazione contenente informazioni sui propri diritti è assicurata inoltre a chiunque sia arrestato ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo (articolo 5) .

Le persone accusate di aver commesso un reato dovranno ricevere tutte le informazioni sull'accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l'equità del procedimento, nonché l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro. L'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine potrà essere, tuttavia, rifiutato se in grado di comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti (articoli 6 e 7).

Gli Stati membri dovranno recepire la presente direttiva entro il 2 giugno 2014. Dovranno, inoltre, comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che intendono adottare.

Si ricorda che la 14a Commissione permanente del Senato ha approvato una Risoluzione il 20 ottobre 2010 (Doc. XVIII-*bis* n. 19). Per quanto concerne il "diritto di accesso al fascicolo in caso di detenzione, anche durante la fase dell'indagine, ancorché per i soli documenti rilevanti per stabilire la legittimità dell'arresto o della detenzione", ritiene "opportuno chiarire che la valutazione circa la pertinenza dei documenti consultabili debba essere effettuata dal giudice o comunque da organo terzo". La Commissione "osserva, altresì, che l'applicazione della direttiva in argomento nell'ordinamento nazionale comporterà auspicabilmente il coinvolgimento dei Garanti dei diritti dei detenuti nelle procedure di verifica della ricezione e comprensione delle informazioni da parte dell'indagato o imputato e, necessariamente, la realizzazione di misure concrete per assicurare l'effettiva attuazione di quanto previsto dalla direttiva, compresa la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie".

La Commissione europea ha risposto in data 28 gennaio 2011. In relazione all'articolo 7, conviene che "la valutazione dovrebbe essere effettuata da un giudice o da un'autorità giudiziaria indipendente, ma spiega che non ha ritenuto necessario esplicitarlo nel testo". Ha accolto "il suggerimento secondo cui la corretta applicazione del diritto dovrebbe comportare il coinvolgimento di organi garanti del rispetto del diritto all'informazione".

DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 4 LUGLIO 2012, SUL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/82/CE DEL CONSIGLIO

La direttiva in titolo prevede una revisione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II); revisione resasi necessaria a seguito delle modifiche apportate al sistema comunitario di classificazione delle sostanze pericolose.

La direttiva mira in particolare a chiarire, semplificandole, alcune disposizioni della citata direttiva Seveso II, allo scopo di agevolarne l'esecuzione e l'attuazione, mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ed eventualmente innalzandolo.

Viene previsto che talune attività industriali siano escluse dall'ambito di applicazione della direttiva, purché disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscano un grado di sicurezza equivalente. La Commissione europea è invitata a continuare a esaminare se esistano lacune significative nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività come pure a sostanze pericolose specifiche, e a presentare, se del caso, una proposta legislativa appropriata per colmare le suddette lacune.

La direttiva disciplina nel dettaglio:

- 1) La procedura di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una determinata sostanza pericolosa (art. 4);
- 2) Gli obblighi in capo al gestore e all'autorità competente incaricata di sorvegliare sull'attuazione della direttiva (artt. 5 e 6);
- 3) Le politiche volte alla prevenzione e al contrasto del cd. "effetto domino" (artt. 8 e 9);
- 4) I rapporti di sicurezza e i piani di emergenza, in capo al gestore (artt. 11 e 12);
- 5) Le informazioni al pubblico e la partecipazione pubblica al processo decisionale (artt. 14 e 15);
- 6) Il sistema di ispezioni (art. 20).

Ai sensi dell'art. 31, il recepimento della direttiva è fissato entro il 31 maggio 2015.

In sede di esame della proposta legislativa da cui è scaturita la direttiva 2012/18, la 13a Commissione permanente ha approvato una risoluzione (Doc XVIII n. 80) nella quale esprimeva un orientamento decisamente favorevole, auspicando che l'iter legislativo della proposta fosse il più rapido possibile e che si pervenisse quanto prima alla sua approvazione definitiva.

**DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 4 LUGLIO 2012, SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (RAEE)**

La direttiva in oggetto costituisce una rifusione di precedenti direttive, che vengono accorpate in un unico testo e aggiornate per tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione dei rifiuti e per garantire un maggior livello di tutela ambientale.

La direttiva si propone in particolare di contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.

A tal fine, la direttiva reca norme in materia di progettazione dei prodotti (art. 4), di raccolta differenziata (art. 5), di smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti (art. 6), di trattamento (art. 8), di spedizione (art. 10), di obiettivi di recupero (art. 11), di finanziamento relativo ai RAEE provenienti da nuclei domestici (art. 12) e non (art. 13), di informazione agli utilizzatori (art. 14), di informazione degli impianti di trattamento (art. 15), di registrazione dei produttori (art. 16).

L'art. 24 fissa al 14 febbraio 2014 la data per il recepimento della direttiva negli Stati membri.

Si ricorda che, in sede di esame della proposta legislativa culminata nella direttiva 2012/19, la Commissione 13a aveva approvato una risoluzione (Doc. XVIII n. 98) nella quale, tenuto conto dell'elevato impatto ambientale, sociale, economico e industriale della gestione dei RAEE in Italia, e della complessità del sistema che occorre implementare attraverso il coinvolgimento di diversi attori, si rilevava come l'estensione indiscriminata dell'ambito di applicazione RAEE, in mancanza di un'adeguata valutazione d'impatto, rischiasse di aumentare i problemi gestionali per le piccole e medie imprese, e si formulava una serie puntuale di osservazioni e rilievi per quanto attiene all'introduzione di nuove categorie di RAEE, alla definizione del campo di applicazione, ai criteri per la raccolta differenziata e lo smaltimento, all'individuazione di nuovi obiettivi quantitativi, di non facile raggiungimento, all'informazione degli utenti e agli obblighi di registrazione per i produttori.

DIRETTIVA 2012/26/UE (DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2012 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/83/CE PER QUANTO RIGUARDA LA FARMACOVIGILANZA)

La direttiva 2012/26/UE modifica la direttiva 2001/83/CE (*Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano*) per la parte relativa alla farmacovigilanza e ha come obiettivo l'armonizzazione in tutta l'Unione delle norme in questa materia, stabilendo, tra l'altro, che l'Unione stessa possa intervenire in base al principio di sussidiarietà.

Su proposta della Commissione Europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno dunque modificato la disciplina vigente in materia, adottando la direttiva in oggetto, al fine di rafforzare la trasparenza e l'efficacia della farmacovigilanza, e hanno stabilito - art. 1, numero 1) - che in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un medicinale in uno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) abbia l'obbligo di informare l'Autorità competente dello stesso Stato membro, specificando se la decisione sia stata presa per ragioni attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della sanità pubblica. Ciò al fine di evitare che le "ragioni commerciali" - che a volte giustificano il ritiro di un prodotto - fornite dalle società non siano in realtà legate alla sua sicurezza.

Lo stesso articolo 1 (al numero 2)) stabilisce che uno Stato membro possa, con un'azione d'urgenza a tutela della salute pubblica, sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio e vietare l'uso di un medicinale sul proprio territorio, anche temporaneamente in attesa di una decisione definitiva. Tale azione d'urgenza deve essere comunicata, entro il giorno feriale successivo, alla Commissione, all'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e agli altri Stati membri. Anche la Commissione può adottare un'analogia azione d'urgenza per i medicinali autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004 (medicinali autorizzati dall'EMA).

In casi particolari aventi interesse comunitario, la Commissione adotta, se necessario, le decisioni di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni alla messa in commercio o di diniego del rinnovo di esse. (art. 1, numero 3)).

Il numero 5) dell'art. 1 dà indicazioni relativamente al foglietto illustrativo dei farmaci che deve essere redatto in modo da risultare comprensibile e chiaramente leggibile nelle lingue ufficiali degli stati membri a meno che le autorità competenti non dispongano diversamente laddove il farmaco non sia destinato ad essere fornito direttamente al paziente o sussistano gravi limitazioni alla disponibilità di esso, mentre il numero 6) reca disposizioni relative alla distribuzione all'ingrosso di medicinali verso i paesi terzi.

Viene stabilito, inoltre, (art. 1, numero 12), lett. b)) che ogni anno l'EMA pubblichi un elenco dei medicinali per i quali siano state respinte, revocate o sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio, la cui fornitura sia stata

vietata o che siano stati ritirati dal mercato, specificando i motivi di tali provvedimenti.

Gli Stati membri avranno tempo sino al 28 ottobre 2013 per recepire le disposizioni della Direttiva in esame.

DIRETTIVA 2012/27/UE (DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2012 SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE)

La Direttiva in esame - *da recepirsi entro il 5 giugno 2014* - intende aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica mirando a tal fine a raggiungere l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. A tal fine la direttiva stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. I requisiti stabiliti sono requisiti minimi, che non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.

La Direttiva si compone di 30 articoli (suddivisi in 5 Capi) e 15 allegati. I Capi si articolano come segue: il Capo I riguarda l'oggetto, l'ambito di applicazione, le definizioni e gli obiettivi di efficienza energetica (artt. 1-3); il Capo II concerne l'Efficienza nell'uso dell'energia (artt. 4-13); il Capo III attiene all'Efficienza nella fornitura dell'energia (artt. 14-15); i Capi IV e V recano - rispettivamente - Disposizioni Orizzontali (artt. 16-21) e finali (artt. 22-30).

Si segnala in particolare l'articolo 3, il quale - nel disciplinare gli obiettivi di efficienza energetica - prevede che ciascuno Stato membro stabilisca un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica, notificando tali obiettivi alla Commissione.

Le principali misure previste dalla direttiva in commento riguardano:

- gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, per i quali, fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito. La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m²; da luglio 2015 tale soglia è abbassata a 250 m²;

- le imprese energetiche di pubblica utilità, che devono raggiungere un risparmio energetico di almeno 1,5% per anno sul totale dell'energia venduta ai consumatori finali. Il calcolo del risparmio energetico aggiuntivo va effettuato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti l'entrata in vigore della direttiva in esame, avvenuta il 4 dicembre 2012; possono invece essere escluse le vendite di energia per i trasporti;

- le grandi imprese, che saranno obbligate ad audit energetici svolti ogni 4 anni, in modo indipendente da esperti accreditati. L'inizio di questi cicli di audit

deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva (ovvero entro tre anni dal 4 dicembre 2012). Sono escluse dall'audit le piccole e medie imprese;

- gli strumenti di finanziamento, che devono favorire l'attuazione delle misure di efficienza energetica. Pertanto, gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la costituzione di questi strumenti finanziari.

La direttiva modifica le preesistenti direttive 2009/125/CE Energy related Products (ErP) e 2010/30/UE sull'etichettatura dei prodotti che consumano energia e dispone i termini per l'abrogazione delle direttive 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione e 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

**DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 25 OTTOBRE 2012, SU TALUNI UTILIZZI CONSENTITI DI OPERE ORFANE**

La direttiva in oggetto disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico.

Un'opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata.

La direttiva disciplina, nel dettaglio, lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente degli eventuali titolari di diritti, prima di stabilire se un'opera debba essere considerata orfana (art. 3); il principio del riconoscimento reciproco di uno status di opera orfana (art. 4); gli utilizzi consentiti di opere orfane (art. 6). Entro l'ottobre 2015, sulla base delle prime esperienze maturate nell'attuazione della direttiva, è previsto un riesame della stessa.

L'art. 9 fissa al 29 ottobre 2014 il termine ultimo per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

Si ricorda che, in sede di esame della proposta legislativa culminata nella direttiva 2012/28, la 7a Commissione permanente ha adottato una risoluzione (Doc. XVIII n. 103) nella quale, valutati positivamente il principio del riconoscimento reciproco delle opere orfane, secondo cui solo lo Stato di prima pubblicazione dell'opera ritenuta orfana deve cercare i titolari dei diritti, e l'ampiezza dell'elenco dei soggetti da autorizzare all'utilizzo delle opere orfane, suggeriva:

- Di inserire fra i soggetti nei confronti dei quali può essere consentito o autorizzato l'uso di opere orfane anche le enciclopedie on line;
- Di prevedere modalità snelle per quanto attiene alla ricerca diligente degli eventuali titolari dei diritti, onde evitare che il processo possa avere tempi e costi incompatibili con l'esigenza di utilizzo dell'opera;
- Di prevedere che gli usi consentiti o autorizzati di opere orfane siano gratuiti, salva la possibilità per l'istituzione che le mette a disposizione di chiedere un rimborso dei costi sostenuti.

DIRETTIVA 2012/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 NOVEMBRE 2012, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/32/CE DEL CONSIGLIO RELATIVA AL TENORE DI ZOLFO DEI COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO

La direttiva in oggetto è volta a rivedere la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo, al fine di allineare la stessa alle norme emanate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) circa gli standard relativi alla composizione dei combustibili e circa i metodi di riduzione delle emissioni inquinanti.

Essa trae la sua ragion d'essere dalla necessità di prevedere norme più rigide circa il tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo da utilizzare nelle zone richiedenti una protezione ambientale speciale, ossia le zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA), che comprendono il Mar Baltico, il Mare del

Nord e il Canale della Manica; di estendere le norme antinquinamento sull'utilizzazione di combustibili con alto tenore di zolfo anche a tutte le altre acque territoriali degli Stati membri dell'Unione; di introdurre forme di azione coordinata per la tutela dell'ambiente marino tra tutti i Paesi dell'area mediterranea, anche con riferimento all'immediata moratoria per le perforazioni di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, alla gestione delle risorse ittiche, ai controlli finalizzati a garantire la pulizia del mare e ai comportamenti dei vettori navali in transito, tematiche tutte che richiedono una rapidità e una collegialità di interventi indispensabili all'ottenimento di risultati concreti e virtuosi nella difesa dell'ambiente marino e della sua biodiversità.

Più nel dettaglio, si segnalano, tra le modifiche introdotte alla direttiva 1999/32, l'inserimento di un articolo 3-bis al fine di garantire che i combustibili per uso marittimo non siano ammessi o utilizzati sul territorio degli Stati membri se il loro tenore di zolfo supera lo standard generale del 3,5 per cento, e di un paragrafo 1-bis all'articolo 4-bis, in base al quale, per le zone SECA, gli Stati membri vietano, nelle

nelle rispettive acque territoriali e zone economiche esclusive, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore in massa al 3,5 per cento a partire dal 1° gennaio 2012, e allo 0,5 per cento, a partire dal 1° gennaio 2020.

L'art. 2 fissa al 18 giugno 2014 il termine ultimo per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

Si ricorda che, sulla proposta legislativa da cui è scaturita la direttiva in oggetto, la Commissione 13a ha approvato una risoluzione, nella quale, all'interno di un orientamento complessivamente favorevole verso le misure introdotte, ha espresso talune riserve sul limite del 3,5% del tenore di zolfo per i combustibili al 1° gennaio 2012 (ritenuto non sufficientemente ambizioso), e ha rilevato l'opportunità di estendere alle navi ancorate nelle rade l'operatività delle

disposizioni relative ai combustibili utilizzabili dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari e di consentire agli Stati membri di individuare aree sensibili dal punto di vista ambientale nelle quali si applicano le medesime disposizioni sui combustibili utilizzabili dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari.

**DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 21 NOVEMBRE 2012, CHE ISTITUISCE UNO SPAZIO FERROVIARIO
EUROPEO UNICO (RIFUSIONE)**

Con la direttiva in esame si sono riunite in un unico testo alcune direttive previgenti in materia di infrastrutture ferroviarie, contestualmente apportandovi alcune modifiche finalizzate a semplificare, chiare e modernizzare il quadro normativo per il settore ferroviario dell'Unione. Si auspica così di realizzare una maggiore integrazione del settore dei trasporti (punto n. 2 della Premessa) e migliorare l'efficienza della rete ferroviaria (punto n. 3).

In quest'ottica la direttiva regola:

1) l'indipendenza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura (capo II "Sviluppo delle ferrovie dell'Unione", artt. 4-15), dallo Stato (ai sensi dell'art. 4 le prime devono disporre "di un patrimonio, di un bilancio e di una contabilità distinti da quelli dello Stato") e le une nei confronti delle altre (art. 7: "Gli Stati membri provvedono affinché le funzioni essenziali che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura siano attribuite a enti o società che non svolgono a loro volta servizi di trasporto ferroviario"). Si segnalano l'art. 5, secondo il quale la gestione delle imprese ferroviarie deve avvenire secondo principi commerciali, e l'art. 10, che disciplina le condizioni di accesso ai servizi dell'infrastruttura, che deve essere "concesso a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti";

2) il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze destinate ad imprese ferroviarie (capo III "Rilascio delle licenze delle imprese ferroviarie", artt. 16-25). Tali attività devono essere svolte da un'autorità preposta, la quale "non presta direttamente servizi di trasporto ed è indipendente dalle imprese o dalle entità che lo fanno" (art. 16). La licenza, valida in tutto il territorio dell'Unione (art. 23), è subordinata al soddisfacimento di una serie di requisiti in materia di onorabilità (art. 19), capacità finanziaria (art. 20), competenza professionale (art. 21) e copertura per la responsabilità civile (art. 22);

3) la determinazione e riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e l'assegnazione della capacità di tale infrastruttura (capo IV, artt. 26-57). Si segnala, in particolare, l'art. 55, ai sensi del quale "Ciascuno Stato membro istituisce un organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario", autorità indipendente "che sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro ente pubblico o privato" nonché dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla riscossione dei canoni, dagli organismi preposti all'assegnazione e dai richiedenti. E' altresì "funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico". Le sue funzioni sono stabilite nell'art. 56 mentre

l'art. 57 è dedicato ai rapporti tra i vari organismi di regolamentazione nazionali, che devono essere improntati alla mutua cooperazione.

L'art. 60 contiene alcune deleghe alla Commissione per l'adozione di atti delegati ex art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Su questo aspetto si era soffermata il 26 ottobre 2010 l'8a Commissione permanente del Senato della Repubblica che aveva adottato, con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà del relativo atto di iniziativa legislativa (COM(2010) 475), la risoluzione XVIII, n. 60. In questo documento erano formulate osservazioni riguardo la durata a tempo indeterminato delle deleghe (che, nel testo definitivo della direttiva, sono state trasformate in quinquennali, prorogabili tacitamente) e l'indeterminatezza nella loro portata. Quest'ultimo aspetto è stato invece solo parzialmente oggetto di modifica in quanto ai sensi degli art. 20, 35 e 43 la Commissione è tuttora autorizzata a modificare alcuni aspetti della normativa "alla luce dell'esperienza acquisita", parametro affatto determinabile a priori e che lascia ampi margini di discrezionalità alla Commissione medesima.

Il termine per il recepimento è fissato dall'art. 64 al 16 giugno 2015.

DIRETTIVA 2012/52/UE DELLA COMMISSIONE, DEL 20 DICEMBRE 2012, COMPORTANTE MISURE DESTINATE AD AGEVOLARE IL RICONOSCIMENTO DELLE RICETTE MEDICHE EMESSE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

La direttiva in oggetto è stata adottata dalla Commissione europea che normalmente, nella distribuzione di competenze prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione, è titolare del mero potere di iniziativa legislativa. Ai sensi dell'art. 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, però, "allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione (...)".

L'art. 11, par. 1, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, prevede che le prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro ad un determinato paziente debbano poter essere dispensate nel territorio degli altri Stati membri conformemente alla legge nazionale in vigore. A tal fine, l'art. 11, par. 2, lett. a)), incarica la Commissione di adottare misure che consentano a un professionista sanitario (il farmacista) di verificare l'autenticità delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Tali misure dovranno comportare "l'elaborazione di un elenco non esaustivo di elementi da inserire nelle prescrizioni e che devono essere chiaramente identificabili in tutti i formati di prescrizione", compresi elementi atti a facilitare, ove necessario, il contatto tra chi scrive e chi fornisce.

La Commissione ha, di conseguenza, adottato la direttiva di esecuzione 2012/52/UE, che nell'allegato contiene appunto un "elenco non esauriente dei dati da includere nelle ricette mediche", che andrà a costituire il contenuto minimo della ricetta da utilizzare in uno Stato membro diverso da quello di emissione (art. 3). Resta comunque la possibilità per gli Stati membri non solo di affiancarvi dati ulteriori ma anche di applicare il principio del reciproco riconoscimento alle ricette non contenenti i dati richiesti (punto n. 9 della Premessa).

In premessa è specificato che "i prodotti medicinali vanno (...) indicati con la loro denominazione generica", in modo da agevolarne la corretta identificazione (punto n. 4) mentre per i dispositivi medici "la ricetta deve (...) contenere dati che permettano di contattare direttamente il prescrivente in modo che il farmacista possa all'occorrenza chiedere informazioni sul dispositivo medico prescritto e identificarlo correttamente" (punto n. 5).

L'art. 4 incarica i punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, istituiti ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2011/24/UE, di fornire informazioni riguardo i dati da includere nelle ricette rilasciate in uno Stato membro diverso da quello in cui sono spedite. Analoga opera di informazione dovrà essere svolta a favore dei pazienti sul contenuto ed i fini dell'elenco non

esauriente dei dati che devono essere presenti nelle ricette (punto n. 7 della Premessa).

Si segnala che la Commissione si propone di condurre un riesame periodico finalizzato alla valutazione dell'opportunità di prendere ulteriori misure per aiutare i pazienti a comprendere le istruzioni riguardanti l'uso del prodotto (punto n. 6 della Premessa), anche in relazione alla norma di cui all'art. 11, par. 2, lett. d) della direttiva 2011/24/UE, che incarica la Commissione di adottare norme volte a facilitare la comprensibilità, da parte del paziente, delle informazioni relative alla prescrizione e alle istruzioni, ivi incluse sull'utilizzo del prodotto.

Ai sensi dell'art. 5 il termine per il recepimento è fissato al 25 ottobre 2013.

DIRETTIVA 2013/1/UE (DIRETTIVA 2013/1/UE DEL CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2012 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/109/CE RELATIVAMENTE A TALUNE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ELEGGIBILITÀ ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER I CITTADINI DELL'UNIONE CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DI CUI NON SONO CITTADINI)

La direttiva 2013/1/UE apporta delle modifiche alle regole relative alle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. In particolare sopprime l'obbligo di presentazione dell'attestato dello Stato membro d'origine che certifichi la sussistenza del diritto di eleggibilità del cittadino ed introduce la figura del referente di ogni Stato membro, incaricato alla ricezione e trasmissione delle informazioni relative alla eleggibilità di un cittadino.

La direttiva 2013/1/UE introduce delle modifiche e integrazioni alla direttiva 93/109/CE. Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di garantire ad ogni cittadino dell'Unione di votare e di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede.

In base all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/109/CE, ogni cittadino dell'Unione che sia decaduto dal diritto di eleggibilità secondo le disposizioni del diritto dello Stato membro di residenza o di quelle dello Stato membro di origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. Pertanto, l'articolo 6, al paragrafo 2 stabiliva che, al fine di dimostrare il diritto all'eleggibilità, il cittadino che si candidava alle elezioni doveva produrre un attestato rilasciato dalle autorità amministrative competenti che certificasse la sussistenza di tale diritto. E' evidente la notevole difficoltà a cui andavano incontro i cittadini sia nell'individuare l'autorità competente e sia nell'ottenere l'attestato in tempi brevi. Ciò ha reso necessarie le modifiche ed integrazioni apportate all'articolo 6 dalla direttiva 2013/1/UE che ha stabilito al novellato paragrafo 2 l'obbligo per lo Stato membro di residenza di verificare il diritto di eleggibilità del cittadino che si candida alle elezioni. All'articolo 6 sono stati integralmente aggiunti i paragrafi 3,4 e 5. L'articolo 6, paragrafo 3, prevede l'obbligo, da parte dello Stato membro d'origine, di fornire le pertinenti informazioni in tempi brevi e comunque, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte dello Stato membro di residenza. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che se le informazioni ricevute rendono invalido il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza opererà al fine di evitare la candidatura. Infine, l'articolo 6, paragrafo 5, designa la figura del referente incaricato della ricezione e trasmissione delle informazioni relative ai requisiti di eleggibilità dei cittadini, mettendo, altresì, a disposizione degli Stati membri, un elenco di referenti.

L'articolo 10 della direttiva 2013/1/UE, al paragrafo 1 dispone che il cittadino eleggibile, all'atto del deposito della dichiarazione di candidatura deve fornire alcune informazioni e, in aggiunta a quelle precedentemente previste (cittadinanza, indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza, di non essere simultaneamente candidato alle elezioni del Parlamento europeo di un altro Stato membro, la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo), deve fornire il luogo e la data di nascita e l'ultimo indirizzo di residenza nello Stato membro d'origine. Ciò, proprio al fine di assicurare una più efficace identificazione del candidato. All'articolo 10, paragrafo 1, è inoltre aggiunta la lettera d) che prevede che, nella dichiarazione da presentare, il cittadino candidato indichi che non è decaduto dal diritto di eleggibilità dello Stato membro di origine a seguito di decisione giudiziaria individuale o amministrativa.

Termine di recepimento: come indicato all'articolo 2 della direttiva in esame, il recepimento da parte degli Stati membri deve avvenire entro il 28 gennaio 2014.

ALLEGATO C

DIRETTIVA 2006/112/CE (RETTIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE: IVA (PUBBLICATA NELLA GUUE L N. 74/3 DEL 19/3/2011))

La rettifica della direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA, consiste in un intervento di natura lessicale volto a modificare il concetto di "domicilio" ai fini IVA in "indirizzo permanente", adeguando così il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE a quelle del Regolamento UE n. 282/2011 (in vigore dal 1° luglio 2011).

In particolare l'articolo 12 del Regolamento n. 282/2011 (Regolamento di esecuzione del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto) prevede che ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

A tal fine la rettifica sostituisce ove presente nel testo della direttiva 2006/112/CE l'espressione "domicilio" con quella di "indirizzo permanente".

La direttiva 2006/112/CE ha proceduto alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta "sesta direttiva IVA"), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive. La direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo.

Il nuovo testo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 in tutti i Paesi dell'Unione europea.

DIRETTIVA 2008/8/CE (RETTIFICA DELLA DIRETTIVA 2008/8/CE DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE (SISTEMA COMUNE DELL'IVA) PER QUANTO RIGUARDA IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI)

La direttiva in commento apporta una rettifica alla direttiva 2008/8/CE operando un intervento di natura lessicale. Infatti essa modifica il concetto di "domicilio" ai fini Iva in "indirizzo permanente", adeguando, così, il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/Ce a quelle del Regolamento Ue 282/2011 (in vigore dal 1 luglio 2011) e, in particolare, dell'articolo 12 ove si prevede che: *ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/Ce, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.*

La direttiva 2008/8/CE modificava la direttiva 2006/112/CE, intervenendo sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle prestazioni di servizi; lo scopo della direttiva 2008/8/CE consiste nel rendere la direttiva 2006/112/CE più coerente con le trasformazioni intervenute nel commercio dei servizi, per effetto della realizzazione del mercato interno, della globalizzazione, della deregolamentazione e delle innovazioni tecnologiche.

Le modifiche disposte dall'articolo 1 consistono in proroghe della normativa in materia di servizi di radiodiffusione e di televisione fissate alla data del 31 dicembre 2009. L'articolo 2 modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, il capo 3 del titolo V della direttiva 2006/112/CE relativo al luogo della prestazione di servizi. Nelle disposizioni generali, il luogo di prestazione di servizi è individuato nel luogo in cui il soggetto passivo IVA o - nel caso di servizi resi a soggetti non passivi - il prestatore abbiano fissato la sede della propria attività economica. Disposizioni speciali erano fissate, invece, per i servizi resi da un intermediario, per quelli relativi a beni immobili, alle prestazioni di trasporto (anche relativamente al noleggio), alla cultura, all'arte, allo sport, alla scienza, all'educazione, all'attività ricreativa o ai servizi accessori ai trasporti, alle perizie ed ai lavori relativi a beni mobili, ai servizi di ristorazione e di *catering*.

Norme diversificate venivano disposte per i servizi elettronici resi a persone non rientranti tra i soggetti passivi IVA. Sono inoltre introdotte norme atte a prevenire casi di doppia imposizione fiscale, di non imposizione o di distorsione della concorrenza di cui agli articoli seguenti della direttiva in commento.

L'articolo 3 modificava gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE, individuando il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso o comunque relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative, che è stabilito nel luogo in cui le attività si svolgono effettivamente. Il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è stato stabilito

dall'articolo 4 della direttiva 2008/8/CE che novellava, a partire dal 1° gennaio 2013, l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Il luogo è quello in cui il destinatario è stabilito, *ha l'indirizzo permanente*⁶³ o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui essa è messa effettivamente a disposizione del destinatario.

Il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione ed elettronici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è quello *dell'indirizzo permanente*¹ o della residenza abituale di questi ultimi.

L'articolo 6 fissava al 31 dicembre 2014 la data entro la quale la Commissione europea è tenuta a presentare una relazione sull'applicazione dell'articolo 5, concernente la prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e forniti per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti passivi.

L'articolo 7 richiamava le date di recepimento degli articoli 1 e 5, disponendo che gli Stati membri ne diano immediata comunicazione alla Commissione, insieme al testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che sono state adottate.

I successivi articoli 8 e 9 attengono, rispettivamente, all'entrata in vigore della direttiva e all'ambito di applicazione della stessa.

Le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE, 2006/112/CE sono state recepite con D.lgs. 11febbraio 2010, n. 18.

⁶³ Rettifica.

DIRETTIVA 2008/9/CE (RETTIFICA DELLA DIRETTIVA 2008/9/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE NOMRE DETTAGLIATE PER IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, PREVISTO DALLA DIRETTIVA 2006/112/CE, AI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLO STATO MEMBRO DI RIMBORSO, MA IN UN ALTRO STATO MEMBRO)

La direttiva in commento apporta una rettifica alla direttiva 2008/8/CE operando un intervento di natura lessicale. Infatti essa modifica il concetto di "domicilio" ai fini Iva in "indirizzo permanente", adeguando, così, il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/Ce a quelle del Regolamento Ue 282/2011 (in vigore dal 1 luglio 2011) e, in particolare, dell'articolo 12 ove si prevede che: *ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/Ce, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.*

La direttiva 2008/9/CE ha inteso superare le difficoltà applicative delle disposizioni previste dalla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio - abrogate dal 1° gennaio 2010 - in ordine alle modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese, con riguardo alle richieste presentate successivamente al 31 dicembre 2009.

La direttiva 2008/9/CE stabiliva nuove disposizioni in merito ai termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso dovevano essere notificate alle imprese e per l'erogazione dei rimborsi stessi, consentendo un ampio ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento più sollecito delle procedure comunicative e facendo gravare sugli Stati la responsabilità del pagamento degli interessi in caso di rimborsi effettuati in ritardo (articoli 26 e 27).

In particolare, essa prevedeva (articolo 3) l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a) nel periodo di riferimento non abbiano avuto nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

b) nel periodo di riferimento non abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

i) prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE;

ii) cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA, ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE .

La direttiva precisava in modo puntuale le modalità per ottenere i rimborsi (articoli da 6 a 21), garantendo un largo uso delle tecnologie informatiche nel necessario scambio di informazioni e lasciando altresì allo Stato membro di rimborso la possibilità di specificare la lingua o le lingue che devono essere utilizzate per le richieste, nonché di esigere dai richiedenti o da terzi (articoli 10 e 20) ulteriori informazioni o copie documentali in via elettronica a suffragio delle richieste di rimborso, ma fissando, al contempo, precisi limiti temporali (articolo 21) per lo svolgimento delle pratiche e per la notifica delle risposte.

L'articolo 14 precisava che la richiesta di rimborso può riguardare l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento o l'importazione di beni, nonché fatture o documenti d'importazione non coperti da precedenti richieste di rimborso.

L'articolo 22 specificava che, in caso di approvazione della richiesta, i rimborsi dell'importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso entro dieci giorni lavorativi dalla notifica di approvazione

L'articolo 29 stabiliva l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva entro il 1° gennaio 2010.

Le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE, 2006/112/CE sono state recepite con D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.

DIRETTIVA 2009/162/UE (RETTIFICA DELLA DIRETTIVA 2009/162/UE DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 2009, CHE MODIFICA VARIE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)

La direttiva in commento apporta una rettifica alla direttiva 2009/162/UE operando un intervento di natura lessicale. Infatti essa modifica il concetto di "domicilio" ai fini Iva in "indirizzo permanente", adeguando, così, il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/Ce a quelle del Regolamento Ue 282/2011 (in vigore dal 1 luglio 2011) e, in particolare, dell'articolo 12 ove si prevede che: *ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/Ce, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.*

La direttiva 2009/162/UE modificava la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per introdurre degli adeguamenti di carattere tecnico.

Dalla lettura in combinato disposto delle due direttive si evince che le maggiori innovazioni sono state introdotte sulle disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica. Difatti la direttiva 2006/112/CE testualmente non applicava il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica alle importazioni e cessioni di gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e soprattutto ai gasdotti transfrontalieri.

Oggetto della direttiva 2003/92/CE era invece garantire l'applicazione del regime speciale anche a tali operazioni transfrontaliere. L'intervento della direttiva in esame, quindi, è volto a rendere uniforme la disciplina e a chiarire l'ambito di applicazione del regime speciale e la relativa esclusione come prodotti soggetti ad accisa, estendibile dunque ad ogni sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità e a ogni rete connessa a un siffatto sistema.

La direttiva 2009/162/UE interveniva per assimilare il regime applicabile al gas naturale e all'energia elettrica al calore e al freddo. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano, infatti, la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas o di energia elettrica. Le norme previgenti già assicuravano, per il gas e l'energia elettrica, che l'IVA fosse riscossa nel luogo in cui tali beni erano effettivamente consumati dall'acquirente, evitando così ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. A tal proposito, ritenendo obsoleto un controllo preventivo della Commissione per pronunciarsi sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente

all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta su questi beni, la direttiva in oggetto intendeva introdurre una procedura semplificata di consultazione preliminare del comitato IVA, volta a garantire che la Commissione e gli altri Stati membri vengano correttamente informati in presenza di riduzione di aliquota da parte di uno Stato membro in questo settore estremamente sensibile.

Tramite la direttiva in oggetto, la Bulgaria e la Romania, in relazione alla loro adesione, sono state autorizzate a concedere un'esenzione alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione ai trasporti internazionali di persone; si integra così la portata applicativa della direttiva 2006/112/CE.

Ultimo elemento di rilievo introdotto riguardava il diritto di detrazione, che sorge soltanto nella misura in cui i beni e servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini della sua attività professionale; a tal proposito si precisa che qualora i beni immobili non siano utilizzati esclusivamente ai fini connessi all'attività professionale del soggetto passivo, non è applicabile la detrazione dell'IVA se non per la parte di uso del bene destinata all'attività dell'impresa.

Benché i beni immobili e le relative spese siano sicuramente il settore più a rischio, visto il frequente uso promiscuo di questo tipo di beni, la questione si pone anche in relazione ai beni mobili di natura durevole; a tal proposito la direttiva fornisce la possibilità agli Stati membri di adottare le stesse misure nei confronti di questo tipo di beni mobili quando fanno parte del patrimonio dell'impresa.

La direttiva 2009/162 è stata attuata con le disposizioni dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), che ha apportato modifiche al DPR n. 633 del 1972.

DIRETTIVA 2010/45/UE (RETTIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE DEL CONSIGLIO, DEL 13 LUGLIO 2010, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER QUANTO RIGUARDA LE NORME IN MATERIA DI FATTURAZIONE)

La direttiva in commento apporta una rettifica alla direttiva 2010/45/UE operando un intervento di natura lessicale. Infatti essa modifica il concetto di "domicilio" ai fini Iva in "indirizzo permanente", adeguando, così, il testo delle disposizioni della direttiva 2006/112/Ce a quelle del Regolamento Ue 282/2011 (in vigore dal 1 luglio 2011) e, in particolare, dell'articolo 12 ove si prevede che: *ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/Ce, per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.*

La direttiva 2010/45/UE modificava la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. In particolare sono state introdotte modifiche in tema di esigibilità dell'IVA e di semplificazione della fatturazione.

Sotto il primo profilo, gli Stati membri erano autorizzati, entro il 31 dicembre 2012, a introdurre un regime di contabilità di cassa che consente di pagare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo viene effettivamente incassato.

Come emerge dai *considerando* della direttiva, tale regime ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a versare l'IVA prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti. In tal modo, si afferma, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà ad incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

E' diventato inoltre possibile emettere "fatture semplificate" per importi inferiori ai 100 euro. Dal 1° gennaio 2013 sono state introdotte disposizioni di omologazione a livello europeo del contenuto della fattura, sia cartacea che in forma elettronica, con l'obiettivo di renderne uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario, ancorché identificati ai fini IVA in Stati membri diversi dell'Unione.

La direttiva prendeva spunto da una relazione della Commissione Europea che aveva evidenziato alcune difficoltà inerenti la fatturazione elettronica e aveva richiamato l'attenzione su altri settori in cui occorre semplificare le norme IVA al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. Al fine di armonizzare e garantire la certezza del diritto sono state stabilite regole più precise per individuare gli obblighi che le imprese devono seguire in tema di fatturazione: normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Le disposizioni incoraggiano, inoltre, il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati. La direttiva ha introdotto un principio in base al quale ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura: i soggetti passivi, pertanto, non sono obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica. Per motivi di certezza, viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di richiedere che la conservazione elettronica delle fatture sia obbligatoriamente accompagnata dalla conservazione di quei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura.

E' stata introdotta una diversa definizione di fattura elettronica. La precedente definizione ("trasmissione o messa a disposizione per via elettronica dei dati di fatturazione") è stata sostituita con "fattura emessa e ricevuta in formato elettronico". Si afferma dunque la piena parificazione tra le fatture cartacee e quelle elettroniche.

Sono state inoltre stabilite regole più precise per determinare gli obblighi per le imprese in tema di fatturazione: normalmente si applicheranno le norme dello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

Sono stati modificati gli obblighi relativi alle informazioni che devono figurare sulle fatture per permettere un miglior controllo dell'imposta, garantire un trattamento più uniforme alle cessioni di beni/prestazioni di servizi e contribuire a promuovere la fatturazione elettronica.

La Direttiva 2010/45/UE è stata attuata con le disposizioni recate dai commi 324 - 335 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>5</u>	Dossier	Atto del Governo n. 2 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale"
<u>6</u>	Dossier	La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010
<u>7</u>	Dossier	Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVII Legislatura
<u>8</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 576 Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
<u>9</u>	Dossier	Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"
<u>10</u>	Dossier	Atto del Governo n. 9 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"
<u>11</u>	Dossier	Dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia
<u>12</u>	Dossier	Atto del Governo n. 11 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap"
<u>13</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Edizione provvisoria
<u>14</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2012)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".